

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	6
GIUSTIZIA (II)	»	8
DIFESA (IV)	»	9
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	13
FINANZE (VI)	»	30
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	35
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	38
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	46
AFFARI SOCIALI (XII)	»	62
AGRICOLTURA (XIII)	»	63
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	67
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	68

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-L'Alternativa c'è: Misto-L'A.C'È; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Facciamo Eco-Federazione dei Verdi: Misto-FE-FDV; Misto-Azione+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A+ +E-RI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-MAIE-PSI: Misto-MAIE-PSI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO	<i>Pag.</i>	69
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	70

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) della Camera dei deputati e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame, limitatamente alle parti di competenza, della Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2020 (Doc. LXVII, n. 4).

Audizione informale del Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli armamenti, Gen. C. A. Nicolò Falsaperna 3

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 8 giugno 2021.

Nell'ambito dell'esame, limitatamente alle parti di competenza, della Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2020 (Doc. LXVII, n. 4).

Audizione informale del Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli armamenti, Gen. C. A. Nicolò Falsaperna.

L'audizione informale si è svolta dalle 14.35 alle 15.40.

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 4

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 8 giugno 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.35 alle 14.55.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per le parti di competenza 5

AUDIZIONI

Martedì 8 giugno 2021. – Presidenza della presidente della VIII Commissione, Alessia ROTTA. – Interviene il Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani.

La seduta comincia alle 9.55.

Seguito dell'audizione del Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per le parti di competenza.

Alessia ROTTA, *presidente della VIII Commissione*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che nella precedente seduta, il Ministro ha svolto la relazione introduttiva, cui hanno fatto seguito numerosi interventi, ai quali il rappresentante del Governo ha già fornito una prima replica. Poiché non è stato possibile – per i tempi ristretti a disposizione – dare nuovamente

la parola ai deputati che, pur se iscritti, non erano riusciti a svolgere il proprio intervento, il seguito dell'audizione è stato rinviato alla giornata odierna.

Intervengono i deputati Luca SQUERI (FI), Rossella MURONI (Misto-FE-FDV), Giuseppe CHIAZZESE (M5S), Alberto ZOLEZZI (M5S), Stefania PEZZOPANE (PD), Giovanni VIANELLO (M5S), Vincenza LABRIOLA (FI) da remoto e Tullio PATASSINI (LEGA).

Interviene per la replica il Ministro della transizione ecologica, Roberto CINGOLANI.

Alessia ROTTA, *presidente della VIII Commissione*, comunica che l'ultima parte dell'audizione, per indisponibilità di frequenze, non potrà essere trasmessa sul canale satellitare della Camera. Ringrazia quindi il Ministro Cingolani per la sua partecipazione ai lavori e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Sergio Paolantoni, Presidente Federazione italiana pubblici esercizi – FIPE – Confcommercio Roma, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte di legge costituzionale C. 1854 Barelli, C. 2938 Morassut e C. 2961 Ceccanti, recanti modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica, e delle proposte di legge C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri, recanti disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica 6

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confesercenti Roma e Lazio, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte di legge costituzionale C. 1854 Barelli, C. 2938 Morassut e C. 2961 Ceccanti, recanti modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica, e delle proposte di legge C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri, recanti disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica 6

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Ranieri Razzante, Professore di legislazione antiriciclaggio presso l'Università di Bologna, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di legge C. 243 Fiano, recante « Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista », e della proposta di legge C. 2301 Perego di Cremona, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista » 7

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 8 giugno 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di Sergio Paolantoni, Presidente Federazione italiana pubblici esercizi – FIPE – Confcommercio Roma, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte di legge costituzionale C. 1854 Barelli, C. 2938 Morassut e C. 2961 Ceccanti, recanti modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica, e delle proposte di legge C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri, recanti disposizioni in

materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 10.40.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confesercenti Roma e Lazio, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte di legge costituzionale C. 1854 Barelli, C. 2938 Morassut e C. 2961 Ceccanti, recanti modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica, e delle proposte di legge C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri, recanti disposizioni in

materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.50 alle 11.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 8 giugno 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di Ranieri Razzante, Professore di legislazione antiriciclaggio

presso l'Università di Bologna, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di legge C. 243 Fiano, recante « Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista », e della proposta di legge C. 2301 Perego di Cremona, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.20.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, della Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Carla Garlatti, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2796 Bellucci, C. 2897 Ascari e C. 2937 Giannone recanti modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori 8

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, dell'avvocato Francesco Morcavallo, avvocato esperto di diritto di famiglia, e di Daniela Giraudo, consigliera del Consiglio nazionale forense, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2796 Bellucci, C. 2897 Ascari e C. 2937 Giannone recanti modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori 8

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 8 giugno 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, della Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Carla Garlatti, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2796 Bellucci, C. 2897 Ascari e C. 2937 Giannone recanti modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 8 giugno 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, dell'avvocato Francesco Morcavallo, avvocato esperto di diritto di famiglia, e di Daniela Giraudo, consigliera del Consiglio nazionale forense, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2796 Bellucci, C. 2897 Ascari e C. 2937 Giannone recanti modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 16.05.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 9

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 244, relativo al differimento della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa. C. 1934 Deidda, C. 2802 Del Monaco e C. 2993 Ferrari 12

Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati. C. 1870 Ferrari, C. 2045 Giovanni Russo e C. 2051 Del Monaco 12

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 giugno 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

La seduta comincia alle 15.45.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

C. 3132 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni Luca ARESTA (M5S), *relatore*, riferisce sulle parti di competenza del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 osservando che il provvedimento, composto di 78 articoli, suddivisi in 9 Titoli, reca: al Titolo I, misure di sostegno alle imprese e all'economia; al Titolo II, misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese, al Titolo III, misure per la tutela della salute, al Titolo IV, disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali, al Titolo V, interventi a favore degli enti territoriali, al Titolo VI, disposizioni rivolte ai giovani, alla scuola e alla ricerca, al Titolo VII, interventi nel settore della cultura, al Titolo VIII, misure in materia di agricoltura e trasporti e, infine, al Titolo IX, disposizioni finali e finanziarie.

In particolare, richiama l'articolo 30 che contiene misure per lo sviluppo della sanità militare e della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico, l'articolo 74,

che prevede una proroga dell'integrazione del contingente di personale militare impegnato nell'operazione « Strade Sicure » e l'articolo 75, che reca misure urgenti per l'esercizio dell'attività giurisdizionale militare e per la semplificazione delle attività di deposito degli atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica.

Più nel dettaglio, l'articolo 30, ai commi da 1 a 3, contiene alcune autorizzazioni di spesa per il servizio sanitario militare e per quello del Corpo della Guardia di finanza. Viene, infatti, autorizzata, al comma 1, la spesa di poco più di 63 milioni di euro per il 2021, per il potenziamento della Sanità militare e, al comma 2, la spesa di 16,5 milioni per la realizzazione di un reparto di confezionamento delle fiale di farmaci, da costituirsi all'interno dello stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze. Al riguardo, evidenzia che la relazione illustrativa precisa che il citato intervento si avvale del vantaggio di non configurarsi come realizzazione di una struttura *ex novo*, quanto piuttosto di costituire ammodernamento e adeguamento di una struttura già esistente.

Il comma 3 autorizza, invece, la spesa di 2 milioni di euro, per il 2021, per il servizio sanitario della Guardia di finanza. Sul punto, la relazione illustrativa segnala che, al fine di potenziare le capacità di intervento, prevenzione e cura del suddetto servizio, l'autorizzazione di spesa sarebbe impiegata, in particolare, per provvedere all'approvvigionamento di 10 ambulanze in allestimento di soccorso avanzato, per il sostegno alle funzioni vitali di pazienti critici, per l'allestimento di 2 poliambulatori mobili nonché per lo svolgimento delle attività di prevenzione e diagnostiche attraverso l'effettuazione di accertamenti tecnici e strumentali.

I commi da 4 a 6 riguardano la corresponsione dei pagamenti per lavoro straordinario e del compenso forfettario di impiego per il personale militare impiegato nelle sale operative centrali e periferiche, per il personale militare medico, paramedico e di supporto, impiegato nei « *Drive Through* » dell'operazione Igea e nei presidi vaccinali della Difesa, nonché per quello

indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attività di stoccaggio, movimentazione e trasporto dei vaccini. In particolare, il comma 4 autorizza la spesa complessiva di circa 6,5 milioni di euro, per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio del 2021, per il pagamento delle richiamate prestazioni da lavoro straordinario e del compenso forfettario di impiego, al fine di mantenere e, se possibile accrescere, attraverso un incremento dell'attività del personale militare impiegato nelle strutture sanitarie sia della Difesa sia del Servizio sanitario nazionale, le capacità quotidiane di diagnostica molecolare e di somministrazione dei vaccini a favore della popolazione. Il comma 5, invece, autorizza la spesa di circa 1,1 milioni, per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio del 2021, il pagamento delle competenze per lavoro straordinario, del compenso forfettario di impiego e dell'indennità di missione al personale militare indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attività di stoccaggio, movimentazione e trasporto dei vaccini dall'*hub* di Pratica di Mare verso le varie Regioni e, qualora necessario, verso i diversi punti vaccinali, nonché per consentire l'impiego di *team* vaccinali mobili. Infine, il comma 6 permette la corresponsione dei richiamati compensi accessori anche in deroga ai limiti stabiliti all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, in relazione ai limiti orari individuali del lavoro straordinario ed all'articolo 9, comma 3, del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171, in relazione alla misura giornaliera della corresponsione del compenso forfettario di impiego.

Il comma 7 prevede la possibilità di bandire un ulteriore concorso nell'anno 2021 per il reclutamento straordinario di marescialli in possesso di laurea per le professioni sanitarie e relativa abilitazione professionale, qualora i posti relativi al concorso del 2020 non dovessero risultare coperti. Ricorda, infatti, che l'articolo 21 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto « Rilancio ») ha inserito nel Codice dell'ordinamento militare, l'articolo 2197-*ter*.1 al fine di autorizzare, per l'anno 2020, il reclutamento straordinario, mediante concorso per titoli, di 60 marescialli in pos-

nesso di laurea per le professioni sanitarie e relativa abilitazione professionale, suddivisi per Forza armata (30 per l'Esercito italiano, 15 per la Marina militare e 15 per l'Aeronautica militare). Ribadisce, quindi, che i posti eventualmente non coperti con il citato concorso del 2020 saranno ripartiti per Forza armata con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, nell'ambito delle relative consistenze di personale.

Infine, il comma 8 introduce alcune modifiche alla disposizione che permette ai medici delle Forze armate, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato che abbiano maturato almeno quattro anni di attività, di svolgere attività di medicina generale, sostituendo il comma 5-*bis* dell'articolo 19 del decreto-legge n. 76 del 2020. In particolare, la nuova formulazione estende anche al personale sanitario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco la possibilità di svolgere l'attività di medicina generale, alle stesse condizioni previste per i sanitari degli altri Corpi; sostituisce l'aggettivo « persistente », che nella norma originaria, qualificava la mancanza di medici, con l'aggettivo « riscontrata », che si limita ad evidenziare la necessità di appurare tale carenza; specifica che l'attività di medicina generale può essere svolta dai soggetti individuati dalla norma « subordinatamente all'espletamento delle procedure per l'assegnazione degli incarichi previsti dall'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale del 23 marzo 2005, e successive modificazioni ».

Passando all'articolo 74, osserva che i commi 1 e 2 prorogano, dal 30 aprile al 31 luglio 2021, l'impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell'operazione « Strade Sicure » in relazione all'emergenza COVID-19, con una spesa stimata di quasi 7,7 milioni di euro, comprensiva degli oneri connessi alle prestazioni di lavoro straordinario. Ricordo che l'impiego di tale contingente di 753 unità è stato, da ultimo, prorogato fino al 30 aprile 2021 dall'articolo 35, comma 8 del decreto-legge n. 41 del 2021 (decreto « Sostegni ») che, a sua volta, è intervenuto sui commi 1025 e 1026 dell'articolo 1 della

legge di bilancio per il 2021, che contenevano la precedente proroga al 31 gennaio 2021.

L'articolo 75, invece, estende ai procedimenti penali militari l'efficacia di alcune disposizioni di semplificazione già previste per l'esercizio dell'attività giurisdizionale comune e finalizzate a garantire, nel perdurare della emergenza sanitaria, la tutela della salute e la conduzione dell'attività giudiziaria.

In particolare, il comma 1 estende ai procedimenti penali militari, in quanto compatibili e limitatamente al periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica, le disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze introdotte nell'ambito della giurisdizione penale ordinaria tramite gli articoli 23-*bis* e 24 del decreto-legge n. 137 del 2020 e l'articolo 37-*bis* del decreto-legge n. 76 del 2020. Il comma 2, invece, dispone che per gli uffici giudiziari militari e per il Consiglio della magistratura militare in funzione di giudice disciplinare, i collegamenti da remoto utilizzabili per le attività relative al giudizio di appello (articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 137 del 2020) e di deposito atti, comprese le istanze per la liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sono definiti con provvedimento adottato dal responsabile della struttura tecnica del Ministero della difesa (struttura omologa a quella Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia nell'ambito del processo penale ordinario), d'intesa con il Consiglio della magistratura militare. Infine, il comma 3 prevede che nei procedimenti penali militari, tutti gli atti, i documenti e le istanze previste dagli articoli 24 del decreto-legge n. 137 del 2020 e 37-*bis* del decreto-legge n. 76 del 2020 sono depositati con valore legale mediante invio da indirizzo di posta elettronica certificata a indirizzo di posta elettronica certificata del competente ufficio giudiziario. A garanzia della regolarità dell'invio e del deposito, similmente a quanto definito per la giurisdizione ordinaria, è previsto altresì che l'indirizzo certificato di

invio risulti dal Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e quello di destinazione sia incluso in un provvedimento del responsabile della struttura tecnica del Ministero della difesa, omologa a quella Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, adottato d'intesa con il Consiglio della magistratura militare. Viene, poi, rinviato al sopra citato provvedimento, da pubblicarsi nel sito *internet* del Ministero della difesa, la definizione delle specifiche tecniche relative ai formati degli atti, alla sottoscrizione digitale, e le modalità di invio, secondo le caratteristiche corrispondenti a quanto previsto per i procedimenti penali ordinari, dagli omologhi provvedimenti del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Da ultimo, il comma 4 contiene una clausola di salvaguardia della validità e dell'efficacia degli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, degli atti di opposizione e dei reclami giurisdizionali di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sottoscritti digitalmente e pervenuti alla casella di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario militare competente, posti in essere in data antecedente rispetto all'entrata in vigore della presente disposizione e, comunque a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 137 del 2020.

Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere favorevole dichiarandosi sin da ora disponibile a valutare tutti gli spunti di riflessione che dovessero emergere dal dibattito.

La sottosegretaria di Stato per la Difesa Stefania PUCCIARELLI ringrazia il relatore per la puntuale ed esaustiva illustrazione del provvedimento. Evidenzia, in particolare, che nel decreto-legge vengono autorizzati incrementi di spesa per il potenziamento della sanità militare e per il

pagamento delle competenze per lavoro straordinario al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate.

Si tratta di importanti misure che rafforzano il contrasto all'emergenza legata alla pandemia e che danno atto dello sforzo compiuto dalla Difesa e dagli uomini e donne delle nostre Forze armate.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 8 giugno 2021.

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 244, relativo al differimento della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa.

C. 1934 Deidda, C. 2802 Del Monaco e C. 2993 Ferrari.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 19.05 alle 19.25.

Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati.
C. 1870 Ferrari, C. 2045 Giovanni Russo e C. 2051 Del Monaco.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 19.25 alle 20.20.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (*Esame e rinvio*) 13

SEDE REFERENTE

Martedì 8 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 10.15.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

C. 3132 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimo BITONCI (LEGA), *relatore*, rileva in premessa che il decreto-legge in titolo, che si compone di 78 articoli, suddivisi in 9 Titoli, se considerato assieme al precedente decreto-legge n. 41 del 2021, cosiddetto Sostegni, costituisce indubbiamente un intervento capace di mobilitare complessivamente, in favore delle diverse categorie produttive e sociali duramente colpite dagli effetti della pandemia da COVID-19, un quantitativo davvero assai ingente di risorse finanziarie, per un ammontare di circa 70 miliardi di euro per il solo anno 2021.

Avverte quindi che, nel corso della sua illustrazione, si soffermerà sui Titoli da I a IV, mentre sarà cura del correlatore Buompane esporre i contenuti dei successivi Titoli da V a IX. Ciò posto, rappresenta quanto segue.

Il Titolo I (articoli da 1 a 11) detta disposizioni di sostegno alle imprese, all'economia e per l'abbattimento dei costi fissi.

L'articolo 1, commi da 1 a 4, stanziava 8 miliardi di euro per riconoscere un « ulteriore » contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021, nella misura del cento per cento del contributo già riconosciuto in base all'articolo 1 del decreto sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021).

I commi da 5 a 15 stanziavano 3,4 miliardi di euro per riconoscere un contributo a fondo perduto, alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 4 e di importo non superiore a 150.000 euro, a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, a condizione che abbiano registrato ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto e che l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del

30 per cento rispetto a quello del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

I commi da 16 a 27 stanziavano 4 miliardi di euro per riconoscere un contributo a fondo perduto di importo non superiore a 150.000 euro, a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, erogato a condizione che abbiano registrato ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto e che si verifichi un peggioramento del risultato economico di esercizio, nella misura che verrà definita con successivo decreto ministeriale. Nell'evidenziare come l'articolo in commento cubi circa 15 miliardi di euro per l'anno 2021, ponendosi quindi come un intervento di assoluta rilevanza, ritiene particolarmente apprezzabile la scelta del Governo di parametrare l'erogazione del contributo non più solo sulla base del calo di fatturato registrato bensì anche del risultato di esercizio, come risultante dalla dichiarazione dei redditi da presentare tassativamente entro il 30 settembre, termine quest'ultimo che reputa invece auspicabile posticipare, come peraltro richiesto dai rappresentanti delle diverse categorie di ascoltati in audizione.

Con riferimento, inoltre, al comma 30 del medesimo articolo 1, che dispone che le eventuali risorse non utilizzate, ivi incluse quelle di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 41 del 2021, saranno destinate all'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario nonché ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, esprime favore rispetto alle dichiarazioni rese dal Ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco, nel corso della sua audizione di ieri, secondo cui i risparmi che saranno conseguiti in relazione alle diverse misure di ristoro sin qui varate dal Governo, come risultanti all'esito del monitoraggio, e che potrebbero ammontare anche ad alcuni miliardi di euro, sa-

ranno comunque finalizzati a finanziare nuove forme di sostegno in favore delle varie categorie produttive e sociali danneggiate dalla pandemia, sulla base di specifiche modifiche da apportare al testo in sede di conversione, volte sia a prevedere un ampliamento dell'ambito applicativo di talune delle misure già esistenti, sia ad individuarne di nuove.

L'articolo 2, per favorire la continuità delle attività economiche obbligatoriamente chiuse per almeno 4 mesi nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto-legge, istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il « Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse », con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. I beneficiari e l'ammontare dell'aiuto sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici e dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 (decreto Sostegni) e dell'articolo 1 del decreto in esame. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico deve altresì individuare modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro trenta giorni.

L'articolo 3 incrementa di 100 milioni di euro per il 2021 il fondo istituito dal decreto-legge n. 41 del 2021 (decreto Sostegni) per la concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

L'articolo 4 proroga al 31 luglio 2021 lo specifico credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto dall'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i *tour operator* che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. La disposizione, inoltre, estende per 5 mesi (da gennaio a maggio 2021) il credito

d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per tutte le tipologie di imprese che hanno registrato perdite del 30 per cento tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 rispetto allo stesso periodo 2019-2020 e che abbiano registrato ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 5 proroga fino al mese di luglio 2021 la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici (piccoli esercizi commerciali, artigiani, professionisti, servizi e piccoli laboratori) già disposta a favore di tali categorie per i mesi di aprile, maggio e giugno dell'anno in corso dall'articolo 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 41 del 2021.

L'articolo 6 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari, o della Tari corrispettiva, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività disposte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica. Osserva, al riguardo, come nel corso dell'esame in sede referente sarebbe, a suo avviso, altresì doveroso intervenire sul fronte dell'esonero dalla tassazione IMU per quei proprietari di immobili oggetto del blocco degli sfratti.

L'articolo 7 rfinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo finalizzato a sostenere le agenzie di viaggio, i *tour operator*, le guide e gli accompagnatori turistici, le strutture ricettive e le imprese di trasporto di persone con bus scoperti in aree urbane e suburbane, demandando ad un decreto del Ministro del turismo il riparto delle relative risorse; include i servizi offerti dalle agenzie di viaggi e dai *tour operator* tra quelli il cui pagamento è coperto dal *tax credit vacanze*; istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo per il rilancio della attrat-

tività turistica delle città d'arte, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021; infine, proroga e rfinanzia di 100 milioni per l'anno 2022 il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture turistico-alberghiere.

L'articolo 8 interviene, innanzitutto, sulla disciplina del credito d'imposta in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), stanziando ulteriori 50 milioni di euro per il 2021 e 150 milioni di euro per il 2022. In proposito, evidenzia come, sulla base dei dati più recenti, il predetto settore sia risultato tra i più colpiti dalla crisi conseguente alla pandemia da COVID-19, anche in termini di utilizzo delle ore di cassa integrazione guadagni.

Esso, inoltre, rfinanzia di 120 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni) per il sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, in particolare le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Una quota pari a 20 milioni del rfinanziamento viene destinata a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

L'articolo 9 differisce dal 30 aprile al 30 giugno 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, nonché il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali; inoltre, differisce al 1° gennaio 2022 l'efficacia delle disposizioni istitutive della cosiddetta *plastic tax*, ovvero dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego. Al riguardo, ritiene che in sede di conversione debba altresì essere affrontata la questione del

saldo e stralcio e della cosiddetta rottamazione *ter*, di cui andrebbero perlomeno prorogate le attuali scadenze fissate al 2 agosto, mentre con un ulteriore provvedimento si potrebbe intervenire anche sui termini relativi al saldo/acconto relativo alle imposte sui redditi.

L'articolo 10 reitera per l'anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, le agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli organismi sportivi già previsto per il secondo semestre del 2020; istituisce un fondo (con una dotazione di 56 milioni di euro), per il ristoro delle spese sanitarie sostenute da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19; rifinanzia, per 180 milioni di euro per l'anno 2021, il Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche; amplia l'operatività e rifinanzia il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva (30 milioni di euro per il 2021) e il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva (13 milioni di euro per l'anno 2021).

L'articolo 11 detta misure urgenti di sostegno *all'export* e all'internazionalizzazione, incrementando di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo rotativo a sostegno delle imprese che operano sui mercati esteri (cosiddetto Fondo legge n. 394 del 1981) e di 400 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri.

Il Titolo II (articoli da 12 a 25) detta misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese.

L'articolo 12 introduce uno strumento di garanzia pubblica, attraverso il Fondo di garanzia PMI (che viene rifinanziato di 1 miliardo di euro nel 2021), su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine (6 – 15 anni) concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (dunque, PMI e imprese cosiddette *mid cap*) finalizzati per almeno il 60 per cento a progetti di R&S e innovazione e/o a

programmi di investimenti. La quota di copertura del Fondo sulle « prime perdite » di tali portafogli copre fino al 25 per cento del portafoglio e, in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre fino all'80 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento. Inoltre, sono previste le seguenti semplificazioni: ammissione alla garanzia del Fondo senza valutazione economico finanziaria del gestore; probabilità di *default* calcolata dal richiedente con i propri modelli interni; durata della fase di costruzione del portafoglio (*ramp up*) di 24 mesi.

L'articolo 13 proroga al 31 dicembre 2021 e, contestualmente, rivede la disciplina sull'intervento straordinario in garanzia di SACE, del Fondo di garanzia PMI.

L'articolo 14 esenta temporaneamente da imposizione le plusvalenze realizzate da persone fisiche che derivano dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese *start up* innovative e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in *start up* e PMI innovative, in presenza di specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell'investimento nel tempo.

L'articolo 15 istituisce un'apposita sezione nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI, destinata a sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Tale sezione concede garanzie su portafogli di obbligazioni emesse dalle imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio. L'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra 2 e 8 milioni di euro.

L'articolo 16 proroga fino al 31 dicembre 2021 il termine della moratoria *ex lege* per il rimborso dei finanziamenti (mutui, finanziamenti a rimborso rateale, prestiti non rateali, linee di credito) in essere a favore delle PMI, limitatamente alla sola quota capitale.

L'articolo 17 interviene sulla disciplina del cosiddetto Patrimonio Destinato, isti-

tuito dal decreto Rilancio in seno a Cassa Depositi e Prestiti per effettuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, si estendono al 31 dicembre 2021 gli interventi del Patrimonio Destinato effettuati nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (cosiddetti interventi in *Temporary Framework*). Si chiarisce inoltre che l'emissione di titoli di Stato in anni successivi al 2020, a titolo di apporto al fondo da parte del MEF (se non emessi e assegnati nel medesimo anno), possa avvenire in alternativa all'apporto di liquidità.

L'articolo 18 incide sulla disciplina della variazione dell'imponibile IVA o dell'imposta dovuta e, dunque, sul diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo legato a procedure concorsuali ed esecutive individuali. In particolare, per le procedure concorsuali si ripristina la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento, emettendo nota di credito IVA, già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, senza dover attendere l'infruttuoso esperimento della stessa. La condizione di infruttuosità della procedura, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione, permane per le procedure esecutive individuali. Osserva come le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono un'importante e positiva novità, fermo restando che tali misure, sebbene indotte da una situazione emergenziale, dovrebbero piuttosto acquisire natura strutturale, anche in considerazione del fatto che il minor numero di procedure concorsuali registrato è dipeso esclusivamente dalla circostanza che molte imprese hanno dovuto, a causa della pandemia, interrompere la propria attività, laddove il tema della continuità aziendale rappresenta evidentemente una assoluta priorità.

L'articolo 19 proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità riconosciuta alle società che cedono a titolo oneroso crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (*Deferred Tax Assets*, DTA). La disposizione introduce altresì un regime transitorio straordinario della disciplina dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, che prevede anche la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d'imposta compensabile per il 2021. La norma, infine, stabilisce che nel 2021, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nominale del nuovo capitale è pari al 15 per cento (rispetto al coefficiente ordinario di remunerazione dell'1,3 per cento).

L'articolo 20 consente anche ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro di usufruire in un'unica quota annuale del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi a condizione che si tratti di investimenti in beni strumentali materiali diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (beni diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017) e che gli investimenti siano effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

L'articolo 21 incrementa di 1 miliardo di euro le risorse del Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali.

L'articolo 22 modifica per l'anno 2021 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, elevandolo a 2 milioni di euro.

L'articolo 23 consente al Ministero dell'economia e delle finanze di rafforzare il capitale sociale o la dotazione patrimoniale della nuova società per il trasporto aereo, Italia Trasporto Aereo S.p.A.- ITA S.p.A. nonché di effettuare la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di pa-

trimonializzazione di società controllate, sopprimendo il riferimento all'anno 2020 contenuto sia nell'articolo 79, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020 sia nell'articolo 66 del decreto-legge n. 104 del 2020.

L'articolo 24 incrementa la dotazione del fondo per il sostegno alle grandi imprese di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 41 del 2021 (decreto Sostegni) di 200 milioni di euro per il 2021; inoltre, prevede la possibilità, al fine di scongiurare il rischio di interruzione del servizio di trasporto aereo di linea di passeggeri e garantire la continuità territoriale, attualmente assicurata da Alitalia-Società Aerea Italiana S.p.A., di concedere un prestito a titolo oneroso alla società in questione e alle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria.

L'articolo 25 rinvia i versamenti, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione, di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi nell'ambito del sostegno del settore aeronautico (legge n. 808 del 1985), in scadenza nel 2020 e nel 2021, rispettivamente al 31 dicembre 2022 ed al 31 dicembre 2023. La restituzione dei finanziamenti può avvenire, in alternativa, anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo, a decorrere, rispettivamente, dal 31 dicembre 2022 e dal 31 dicembre 2023.

Il Titolo III (articoli da 26 a 35) detta misure per la tutela della salute.

L'articolo 26 dispone il nuovo termine di applicazione (fino al 31 dicembre 2021) della deroga, introdotta dal decreto-legge n. 104 del 2020, al regime tariffario delle prestazioni aggiuntive necessarie per il recupero delle liste d'attesa, con riferimento a prestazioni di ricovero ospedaliero programmabile e di specialistica ambulatoriale non erogate nel 2020 a causa dell'emergenza da COVID-19.

L'articolo 27 assicura la presa in carico, mediante un programma di monitoraggio dedicato, degli ex pazienti COVID (dimessi a seguito di ricovero ospedaliero non deceduti e guariti dal COVID-19). A tal fine, il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale

incluse nella Tabella A del decreto-legge in esame, senza compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito, per un periodo di due anni, a decorrere dal 26 maggio 2021.

L'articolo 28 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a consentire la partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici globali in materia di salute e clima.

L'articolo 29 prevede la possibilità di riconoscere, da parte delle regioni e delle province autonome, un incentivo in favore delle strutture pubbliche e private, accreditate e convenzionate, eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, nei limiti di uno stanziamento pari a 46 milioni di euro per il 2021 ed a 23 milioni per il 2022. L'incentivo è inteso all'adeguamento degli standard organizzativi e di personale ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate.

L'articolo 30, ai commi da 1 a 3, contiene alcune autorizzazioni di spesa per il servizio sanitario militare e per quello della Guardia di finanza; i commi da 4 a 6 riguardano la corresponsione dei pagamenti per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego per talune tipologie di personale militare; il comma 7 prevede la possibilità di bandire un ulteriore concorso nell'anno 2021 per il reclutamento straordinario di marescialli in possesso di laurea per le professioni sanitarie e relativa abilitazione professionale, per i posti eventualmente non coperti con il concorso del 2020.

L'articolo 31 prevede un credito d'imposta per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, entro l'importo massimo annuale per ciascun beneficiario di 20 milioni di euro; inoltre, modifica la vigente disciplina relativa alla denominazione, organizzazione e operatività della fondazione Enea Tech.

L'articolo 32 introduce, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, nonché per le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, un credito di imposta nella misura del 30 per cento di alcune spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

L'articolo 33 detta disposizioni sui servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e per il reclutamento straordinario di psicologi, al fine di tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, delle forme di disagio psicologico dei bambini e degli adolescenti conseguenti alla pandemia da COVID-19.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 34 autorizzano per l'anno 2021 la spesa di 1.650 milioni di euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata, condizionata alla sua previa richiesta motivata. I commi da 4 a 6 dettano disposizioni per l'attuazione della Raccomandazione della Commissione europea del 17 marzo 2021, relativa ad un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue. A tal fine è autorizzata la spesa di 5,8 milioni di euro nel biennio 2021-2022. Il comma 7 dell'articolo 34 prevede che le regioni e le province autonome possano demandare la somministrazione dei vaccini contro il COVID-19 anche a soggetti e alle strutture privati, accreditati e convenzionati con il Servizio sanitario della regione, mediante un'integrazione, per l'anno 2021, del relativo accordo contrattuale. I commi 8 e 9 intervengono sulla disciplina relativa agli incarichi conferiti a soggetti collocati in quiescenza da parte di aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche.

L'articolo 35 modifica, per il 2021, alcuni criteri per la determinazione dei fabbisogni *standard* regionali nel settore sani-

tario in relazione alla scelta delle regioni *benchmark* e del riparto regionale delle risorse per la sanità, relative ad un 15 per cento del totale in base alla popolazione residente. Inoltre, incrementa dallo 0,25 per cento allo 0,32 per cento la percentuale di riparto della quota premiale calcolata nell'ambito del fabbisogno sanitario complessivo delle Regioni.

Il Titolo IV (articoli da 36 a 50) detta disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali.

L'articolo 36 rinnova il Reddito di emergenza (Rem) per ulteriori quattro quote, relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. La domanda deve essere presentata all'INPS entro il 31 luglio 2021. Come per le precedenti quote Rem, l'ammontare mensile del beneficio è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest'ultimo caso fino a 840 euro).

L'articolo 37 estende la cumulabilità del reddito di ultima istanza, escludendo dai limiti di reddito previsti per il suo riconoscimento in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, ogni emolumento, corrisposto dai medesimi enti ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità dell'assegno ordinario di invalidità (già escluso dai suddetti limiti di reddito in base alla normativa vigente).

L'articolo 38 prevede che fino al 31 dicembre 2021 non si applichi, per le prestazioni in pagamento e per quelle decorrenti dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021, la riduzione mensile del 3 per cento dell'importo della NASpI (Nuova assicurazione sociale per l'impiego) prevista dalla normativa vigente a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione del beneficio.

L'articolo 39 estende, dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed esclusivamente per il 2021, le disposizioni relative al contratto di espansione alle aziende che occupino almeno 100 dipen-

denti e rifinanzia per l'anno 2024 le disposizioni in materia di agevolazione all'esodo per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata.

I commi 1 e 2 dell'articolo 40 prevedono, in via transitoria, per alcuni datori di lavoro, nel limite di spesa pari a 557,8 milioni di euro per il 2021, la possibilità di ricorso a trattamenti straordinari di integrazione salariale, con criteri di calcolo della misura ed una durata massima diversi rispetto a quelli previsti dalla disciplina generale. I trattamenti sono subordinati alla stipulazione di un accordo collettivo aziendale di riduzione dell'attività lavorativa dei dipendenti in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto (26 maggio 2021) e sono ammessi per una durata massima di 26 settimane fino al 31 dicembre 2021. Inoltre, per tali trattamenti non si applica la contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro.

Il comma 3 dell'articolo 40 prevede, in via transitoria, nel rispetto di un limite di minori entrate contributive pari a 163,7 milioni di euro per il 2021, l'esonero dalla contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro, prevista dalla disciplina generale in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, con riferimento a periodi (o frazioni di periodo) di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa compresi nel secondo semestre del 2021.

I commi 4 e 5 precludono la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo (restando, altresì, sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020), nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (restando altresì sospese le procedure in corso per la medesima causale), ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che presentino domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, per la

durata del trattamento medesimo fruito entro il 31 dicembre 2021.

L'articolo 41 istituisce in via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, il « contratto di rioccupazione », quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati nella fase di ripresa delle attività, dopo l'emergenza epidemiologica. Condizione per l'assunzione è la definizione di un progetto individuale di inserimento, della durata di 6 mesi, avente quale finalità l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Per la durata del progetto, al datore di lavoro è riconosciuto l'esonero del 100 per cento della contribuzione previdenziale a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per un importo massimo di 6.000 euro su base annua.

L'articolo 42 riconosce un'indennità *una tantum*, pari a 1.600 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori; altri lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in regime di somministrazione negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi; lavoratori dello spettacolo. Ai soggetti beneficiari dell'analoga indennità precedente la nuova prestazione è corrisposta dall'INPS senza necessità di domanda, mentre gli altri interessati devono presentare domanda all'INPS. La nuova indennità è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 750,4 milioni di euro per l'anno 2021.

L'articolo 43 prevede uno sgravio relativo alle quote di contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro privati, operanti nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, che abbiano usufruito di trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. L'esonero è riconosciuto, nel rispetto di un limite complessivo

di minori entrate contributive pari a 770 milioni di euro (per il 2021), a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (26 maggio 2021) e fino al 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti mesi.

L'articolo 44 prevede, entro il limite di spesa di 220 milioni di euro per il 2021, un'indennità *una tantum*, di ammontare variabile in relazione alla misura del reddito percepito nell'anno di imposta 2019, in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), una federazione sportiva nazionale o una disciplina sportiva associata del CONI o del CIP, un ente di promozione sportiva (riconosciuto dal CONI o dal CIP), ovvero presso una società o associazione sportiva dilettantistica, i quali in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

L'articolo 45 prevede, fino al 31 dicembre 2021, la possibilità (già riconosciuta per il 2020) di prorogare ulteriormente, per un massimo di sei mesi (che si aggiungono al limite massimo di 12 mesi finora previsto), il trattamento straordinario di integrazione salariale per le aziende con particolare rilevanza strategica che cessano l'attività produttiva. Tale ulteriore proroga è concessa, previo ulteriore accordo stipulato in sede governativa, qualora vi siano state particolari complessità per il completamento e per la salvaguardia occupazionale relativi al processo di cessione aziendale avviato.

L'articolo 46 autorizza una spesa di 70 milioni di euro per il 2021 per gli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego, in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro. Agli oneri previsti dalla norma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza. Vengono modificate, inoltre, le norme del decreto legislativo n. 150 del 2015 concernenti la *governance* e l'organizzazione di

ANPAL, disponendo la nomina di un commissario straordinario al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'Agenzia nelle more dell'adozione delle modifiche dello statuto dell'ANPAL, nonché della nomina del direttore e del consiglio di amministrazione. Infine, vengono stanziati 50 milioni di euro per il 2021 per il finanziamento degli Istituti di patronato e assistenza sociale.

L'articolo 47 differisce dal 17 maggio 2021 al 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione, il termine per il versamento dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

L'articolo 48 istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, denominato « Scuole dei mestieri », finalizzato a favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti. La norma demanda a un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione della misura.

L'articolo 49 autorizza la spesa di 6 milioni di euro per il 2021 per l'erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia e in possesso di determinati requisiti.

L'articolo 50 prevede che le regioni e le province autonome, in deroga alla normativa vigente, autorizzino gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale a procedere al reclutamento straordinario di dirigenti medici e di tecnici della prevenzione nei luoghi di lavoro, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai dipartimenti di prevenzione.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, nel passare ad illustrare i restanti Titoli da V a IX, associandosi a quanto già evidenziato dal correlatore Bitonci, intende preliminarmente esprimere personale apprezzamento per l'intenzione manifestata dal Ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco, nel corso della sua audizione di ieri, di destinare comunque le economie eventualmente derivanti dal minor utilizzo, rispetto alle previsioni, delle diverse misure di sostegno sin qui varate dal Governo all'implementazione – attraverso specifiche modifiche al testo da approvare in sede di conversione – dei contenuti e degli interventi recati dal presente decreto-legge. Ritiene che ciò possa essere realizzato preferibilmente rafforzando la compensazione dei costi fissi sostenuti dalle imprese, computati sulla base non già del fatturato ma del risultato d'esercizio, ed esonerando dal pagamento dell'IMU i proprietari di immobili penalizzati dal blocco degli sfratti. Ciò premesso, rappresenta quanto segue.

Il Titolo V (articoli da 51 a 57) detta disposizioni in materia di enti territoriali.

L'articolo 51 interviene in materia di trasporto pubblico locale, incrementando di 450 milioni per il 2021 il fondo per garantire l'erogazione dei servizi aggiuntivi programmati di trasporto pubblico locale e regionale (commi da 1 a 4), prevedendo la destinazione di parte di tali risorse anche alla compensazione dei minori ricavi tariffari passeggeri di taluni servizi in concessione governativa (commi 5 e 6), nonché istituendo un apposito fondo di 50 milioni di euro per il 2021 in favore delle imprese, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti scolastici che adottino i piani degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola e iniziative per la mobilità sostenibile, previa nomina del *mobility manager* (commi 7 e 8).

L'articolo 52 istituisce un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, per la riduzione del disavanzo eventualmente registrato dagli enti locali a seguito dell'applicazione della disciplina legislativa (articolo 39-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162) in materia di contabilizzazione del fondo an-

tecipazioni di liquidità (FAL), introdotta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020; dispone il differimento al 31 luglio 2021 dei termini per la deliberazione del rendiconto di gestione per il 2020 e per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali scaduti; incrementa le risorse destinate all'erogazione del contributo decennale a favore delle fusioni dei comuni.

L'articolo 53 istituisce un Fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021 in favore dei comuni, al fine di adottare misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno, per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Il Fondo è ripartito tra i comuni, per metà in proporzione alla popolazione residente e, per la restante metà, sulla base dei valori reddittuali comunali rispetto alla media nazionale, per un contributo minimo spettante a ciascun ente non inferiore a 600 euro.

L'articolo 54, in attuazione di quanto disposto dalla legge di stabilità 2015 a recepimento dell'accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce l'erogazione alle Province autonome di Trento e di Bolzano di 60 milioni di euro ciascuna, come restituzione delle riserve all'erario di cui alla legge di stabilità 2014. Al riguardo, ricorda che l'articolo 1, comma 508, della legge di stabilità 2014¹⁶² ha previsto la riserva all'erario delle maggiori entrate tributarie delle regioni a statuto speciale derivanti dalle norme del decreto-legge n. 138 del 2011 e del decreto-legge n. 201 del 2011, per un periodo di 5 anni e a copertura degli oneri del debito pubblico.

L'articolo 55 incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi, specificando che il decreto di ripartizione delle risorse fra gli enti interessati deve essere adottato entro il 31 ottobre 2021.

L'articolo 56 interviene a chiarire che le risorse assegnate agli enti locali nel 2020 a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali a titolo di ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero a titolo di ristori per altre finalità specifiche, sono vincolate per le medesime finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021. Inoltre, consente alle Regioni e Province autonome, se in disavanzo di amministrazione, di utilizzare, per l'anno 2021, le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, senza l'obbligo di scorporare dal disavanzo la quota minima obbligatoria accantonata per il fondo anticipazioni di liquidità.

L'articolo 57 interviene sulle modalità di ripartizione tra le regioni a statuto speciale e le province autonome delle risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni a statuto speciale per il 2021, pari a 260 milioni di euro, stabilendo per ciascuna autonomia la quota di riduzione del contributo alla finanza pubblica.

Il Titolo VI (articoli da 58 a 64) detta disposizioni in materia di giovani, scuola e ricerca.

L'articolo 58 detta varie disposizioni in materia di istruzione. In particolare: demanda ad ordinanze interministeriali l'adozione di misure per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021; abroga la previsione di riorganizzazione, all'interno del Ministero dell'istruzione, della funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, che doveva essere operata attraverso l'emanaazione di un regolamento di delegificazione; dispone che, con riferimento alle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2021/2022, non si applicano le disposizioni relative alla c.d. « chiamata veloce » del personale docente ed educativo e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA); consente, in via straordinaria, anche per l'anno scolastico 2021/2022, l'attivazione di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, per le sostituzioni, personale docente abilitato; dispone la proroga della componente elettiva del Consiglio superiore della pubblica istruzione dal 31 ago-

sto 2021 al 31 agosto 2022 per ragioni di emergenza sanitaria; dispone che, qualora a seguito dell'emergenza da COVID-19 i sistemi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di formazione e istruzione tecnica superiore (IFTS) e gli istituti tecnici superiori (ITS) non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo, l'anno scolastico o formativo 2020/2021 conserva comunque validità; modifica la disciplina relativa ai termini minimi di permanenza del personale docente nella sede di prima assegnazione, riducendoli (da 5) a 3 anni; introduce nuove limitazioni relative alla mobilità in corso di carriera, finalizzate a salvaguardare la continuità didattica, che si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2022/2023; differisce dal 1° marzo 2021 al 1° settembre 2021 il termine per l'assunzione, nel profilo di collaboratore scolastico, di personale delle imprese già impegnate nella pulizia delle scuole, all'esito della seconda procedura selettiva per la stabilizzazione; disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Scuola europea di Brindisi; infine, stanziava nuove risorse volte a contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022.

L'articolo 59 reca disposizioni specifiche per la tempestiva nomina del personale docente, su posti comuni e di sostegno, nelle scuole di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2021/2022, nonché per la semplificazione delle procedure concorsuali per l'immissione in ruolo del medesimo personale, a cominciare da quelle relative alle classi di concorso delle materie scientifiche e tecnologiche.

L'articolo 60 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno 2021, un fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro, destinato a promuovere attività di orientamento e tutorato rivolte a studenti che necessitano di azioni specifiche per l'accesso ai corsi di formazione superiore, nonché di azioni di recupero e inclusione riferite anche a studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento. L'articolo reca altresì

disposizioni relative ai concorsi di accesso alle scuole di specializzazione in medicina.

L'articolo 61 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo italiano per la scienza, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, destinato a promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale.

L'articolo 62 modifica la normativa sul Centro nazionale di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore *automotive* nell'area di crisi industriale complessa di Torino, al fine di renderla compatibile con la disciplina degli aiuti di Stato per ricerca, sviluppo e innovazione, prevedendo una autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

L'articolo 63 incrementa di 135 milioni di euro per il 2021 il Fondo per le politiche della famiglia. Tali risorse sono destinate al finanziamento delle iniziative dei Comuni rivolte al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori. Gli interventi possono essere attuati nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati. I criteri di riparto delle risorse ai Comuni, nonché le modalità di monitoraggio sull'attuazione degli interventi finanziati e di recupero delle somme attribuite (nel caso di mancata manifestazione di interesse alle iniziative, ovvero di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento) sono stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Inoltre, l'articolo 63 proroga per l'anno 2022 l'operatività del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e rifinanzia il credito d'imposta riconosciuto alle Fondazioni bancarie per i versamenti effettuati al predetto Fondo, incrementandone l'ammontare nella misura di ulteriori 45 milioni di euro nel 2021 (passando così da 55 a 100 milioni) e fissandolo in 55 milioni di euro nel 2022. Infine, viene estesa al 2022 l'assegnazione alle fondazioni bancarie di un contributo

sotto forma di credito d'imposta delle erogazioni effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, a condizione che le predette erogazioni siano utilizzate dai soggetti richiedenti nell'ambito dell'attività non commerciale, relativamente ai progetti finalizzati alla promozione del *welfare di comunità*. Il contributo stanziato per il 2022 è di 60 milioni di euro.

L'articolo 64 proroga fino al 31 dicembre 2021 alcune disposizioni riguardanti l'operatività e l'estensione dei requisiti di accesso del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa («Fondo Gasparrini»), già previste a legislazione vigente a seguito dell'emergenza da COVID-19; incrementa (di 290 milioni di euro per il 2021 e di 250 milioni di euro per il 2022) la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, modificando taluni requisiti per l'accesso ai benefici; dispone talune forme di esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale in relazione ad atti traslativi della proprietà (nonché atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione) riferiti alle «prime case», a favore di soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età; infine, incrementa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, la dotazione del Fondo per le politiche giovanili, destinando tali risorse al finanziamento delle politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio.

Il Titolo VII (articoli da 65 a 67) detta disposizioni in materia di cultura.

L'articolo 65 incrementa, per l'anno 2021, di 47,85 milioni per la parte corrente e di 120 milioni di euro per gli interventi in conto capitale, la dotazione dei Fondi destinati alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo istituiti dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, disponendo che quota parte dell'incremento del fondo è destinata a riconoscere un contributo a fondo perduto per le spese sostenute dal settore per i test di diagnosi dell'infezione da virus SARS-CoV-2; incrementa di 20 milioni per il 2021 il Fondo per le emergenze delle imprese e

delle istituzioni culturali, istituito dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020; incrementa di 20 milioni di euro per il 2021 le risorse destinate al funzionamento di istituti e luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso; modifica la disciplina per la corresponsione del compenso per copia privata, stabilendo, in particolare, che la quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è assegnata loro direttamente dalla SIAE, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, e non più per il tramite dei produttori dei fonogrammi; riserva quota parte dei contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive, dovuti, a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, ai registi e agli autori del soggetto, della sceneggiatura e della musica; esonera, dal 1° gennaio al 31 agosto 2021, i soggetti che esercitano le attività di circo equestre e di spettacolo viaggiante, dal pagamento dei canoni dovuti per concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, istituendo un fondo destinato al ristoro dei Comuni a fronte della conseguente diminuzione delle entrate; sopprime il limite massimo di finanziamento, pari a 20 milioni di euro, attribuibile a ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche che hanno avuto la possibilità di presentare un piano di risanamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021; infine, incrementa di 70 milioni di euro le risorse per l'assegnazione della cosiddetta Card cultura ai giovani che compiono 18 anni nel 2021.

L'articolo 66 introduce disposizioni in materia di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento alla indennità di malattia, all'importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali, alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, alla tutela e al sostegno della genitorialità, alla assi-

curazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ai contributi a fini pensionistici, all'adeguamento dell'elenco delle categorie professionali.

L'articolo 67, commi da 1 a 6, riconosce alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, un credito d'imposta fino al 30 per cento della spese sostenute nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, risultanti da apposita attestazione. Il credito d'imposta è concesso entro il tetto di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2021, non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), all'autorizzazione della Commissione europea. Il comma 7 stabilisce che, per l'anno 2021, l'IVA relativa al commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi può applicarsi, in deroga al regime vigente, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione delle rese del 95 per cento (in luogo dell'80 per cento previsto in via ordinaria). I commi da 10 a 13 estendono agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive il regime speciale di credito d'imposta previsto per il biennio 2021-2022 dalla legge di bilancio 2021 per gli investimenti pubblicitari su quotidiani e periodici.

Il Titolo VIII (articoli da 68 a 73) detta disposizioni in materia di agricoltura e trasporti.

L'articolo 68 reca una serie di misure relative al comparto agricolo. In particolare: innalza al 9,5 per cento, limitatamente al 2021, la misura delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina (commi 1 e 2); estende ai settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura la

possibilità di cumulare la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare a determinate condizioni (comma 3); istituisce nello stato di previsione del MIPAAF il Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2021 (commi da 4 a 8); estende alle donne, a prescindere dall'età, l'applicabilità delle misure agevolative per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (concessione di mutui agevolati e di un contributo a fondo perduto) (comma 9); prevede che gli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica siano considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica (commi da 10 a 12); interviene sul sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (commi 13 e 14); modifica la disciplina del Fondo agrumicolo per consentire che le risorse del fondo possano essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dalla normativa europea *de minimis*, qualora destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie (comma 15).

L'articolo 69, commi da 1 a 5, riconosce, nel limite di spesa di 448 milioni di euro per il 2021, un'indennità *una tantum* pari a 800 euro in favore degli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo e che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L'indennità in oggetto è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 448 milioni di euro per il 2021 e la relativa domanda è presentata all'INPS entro il 30 giugno 2021.

I commi 6 e 7 riconoscono un'indennità *una tantum* di 950 euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca.

L'articolo 70 riconosce alle aziende dei settori agrituristico e vitivinicolo, nonché

agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021.

L'articolo 71 prevede la possibilità per le imprese agricole che abbiano subito danni per le eccezionali gelate e brinate verificatesi ad aprile 2021 di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, che viene rifinanziato a tal fine di 105 milioni di euro per il 2021.

L'articolo 72 prevede l'assegnazione ad ANAS S.p.A. di 35,5 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale, trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A. Per tali finalità si prevede, inoltre, l'assunzione, negli anni 2021 e 2022, con contratti di lavoro a tempo determinato, di 370 unità di personale in possesso di alta specializzazione nei settori dell'ingegneria, dell'impiantistica, dell'elettrotecnica e della manutenzione delle infrastrutture stradali, per una spesa di 12,63 milioni di euro per l'anno 2021 e 25,258 milioni di euro per l'anno 2022.

L'articolo 73 prevede il rifinanziamento di alcune misure di sostegno nei settori aereo, per 100 milioni di euro, ed aeroportuale, per 300 milioni di euro, (commi da 1 a 3); per le imprese di trasporto ferroviario e, in termini eventuali, anche a beneficio del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, per complessivi 150 milioni di euro (commi 4 e 5); per le società cooperative che gestiscono i servizi di ormeggio, per la quota residua degli stanziamenti relativi all'anno 2020 (comma 6); e, infine, per le imprese armatoriali delle navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a

deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, per complessivi 56 milioni di euro (comma 7).

Il Titolo IX (articoli da 74 a 78) detta le disposizioni finali e finanziarie.

L'articolo 74, proroga dal 30 aprile al 31 luglio 2021 l'impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell'operazione « Strade Sicure » in relazione all'emergenza Covid; destina risorse (per circa 40,3 milioni) per il pagamento di indennità di ordine pubblico, di ulteriori oneri e di prestazioni di lavoro straordinario delle Forze di polizia, nonché di altri oneri connessi all'impiego di personale delle polizie locali; destina risorse (per circa 22,6 milioni di euro) per la sanificazione e la disinfezione straordinaria di uffici, ambienti e mezzi delle Forze di polizia, nonché per la dotazione di dispositivi di protezione individuale e materiale sanitario ai fini dell'equipaggiamento del personale; destina risorse (per circa 18,5 milioni di euro) alla remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario connesse al controllo del territorio, rese dal personale delle Forze di Polizia; destina risorse per il pagamento di prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno e delle Prefetture; destina risorse (per circa 4,6 milioni di euro) per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario dei Vigili del fuoco; prevede uno stanziamento di poco meno di 2 milioni di euro a favore del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, per fare fronte ai nuovi compiti connessi alla diffusione del COVID-19; destina risorse (4,5 milioni di euro di euro) per indennità di prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo della polizia penitenziaria e per il pagamento delle spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti.

L'articolo 75 estende ai procedimenti penali militari l'efficacia di alcune disposizioni di semplificazione già previste per l'esercizio dell'attività giurisdizionale comune e finalizzate a garantire, nel perdurare della emergenza sanitaria da Covid-

19, la tutela della salute e la conduzione dell'attività giudiziaria.

L'articolo 76 dispone lo scioglimento, dal 30 settembre 2021, di Riscossione Sicilia S.p.A. e il passaggio dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio regionale all'Agenzia delle entrate, che le svolge mediante l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Si prevede dunque, ai fini del passaggio di funzioni, che entro il 31 ottobre 2021 sia erogato, in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione, un versamento in conto capitale di ammontare pari a 300 milioni di euro a carico del bilancio dello Stato, a valere sugli stanziamenti già autorizzati dalla legge di bilancio 2021. Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° ottobre 2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi di Riscossione Sicilia S.p.A. Parallelamente, il personale di Riscossione Sicilia S.p.A. passa alle dipendenze di Agenzia delle entrate-Riscossione senza soluzione di continuità. Viene dunque vietato a Riscossione Sicilia di effettuare ulteriori assunzioni dal 26 maggio 2021.

L'articolo 77 dispone l'incremento, nel limite massimo di 45 milioni di euro per l'anno 2021, del valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'INPS, al fine di consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul reddito dei lavoratori; istituisce un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire con decreto del Ragioniere generale dello Stato, per la sistemazione contabile di somme anticipate, in solido, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, per la definizione di contenziosi di pertinenza di altre amministrazioni pubbliche; incrementa di 200 milioni per il 2021 le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2021-2027; incrementa di 150 milioni per il 2021 le risorse del Fondo unico per l'edilizia scolastica; incrementa di 100 milioni per il 2025 e di 140 milioni per il 2026 la dotazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie

(cosiddetto Fondo IGRUE); incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 130 milioni di euro per l'anno 2022 le risorse del Fondo previsto all'articolo 13-*duodecies* del decreto-legge n. 137 del 2020 per provvedere agli oneri derivanti dall'estensione delle misure restrittive adottate per fronteggiare gli effetti della pandemia anche in conseguenza delle relative ordinanze del Ministero della salute; incrementa di 800 milioni per l'anno 2021 e di 100 milioni per l'anno 2022 le risorse del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

L'articolo 77, inoltre, reca le disposizioni finanziarie per la quantificazione e la copertura degli oneri recati dal provvedimento, quantificando gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento, autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 (a valere sul quale è posta la gran parte della copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento), incrementando il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario ed innalzando da 180 a 223 miliardi l'importo massimo di emissione di titoli pubblici per l'anno 2021. Inoltre, il comma 9 prevede per l'anno 2021 una spesa di 100 milioni di euro per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia, destinando le risorse ai territori che risultano già danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

L'articolo 78 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta il 25 maggio.

Rinvia, infine, alla documentazione predisposta dagli uffici per gli aspetti di dettaglio concernenti la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

Paolo TRANCASSINI (FdI), nel riserverarsi di approfondire nel prosieguo della discussione gli specifici ambiti di intervento interessati dal presente decreto-legge, in-

tende preliminarmente richiamare l'attenzione della presidenza della Commissione, la cui condotta deve sempre essere improntata a criteri di assoluta imparzialità, in ordine alla mancanza di elementi di cui allo stato l'opposizione dispone in merito alla futura organizzazione dei lavori in sede referente, dal momento che a suo avviso anche soltanto apprendere quale potrà essere, in via orientativa, il numero delle proposte emendative che i gruppi saranno chiamati a segnalare ai fini delle votazioni potrebbe comunque costituire sin d'ora un'utile indicazione circa gli effettivi margini di modifica del testo nel corso dell'esame parlamentare in sede di conversione, che pure lo stesso Ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco, ha ritenuto auspicabili durante la sua audizione di ieri, essendo pacifico che la predisposizione di proposte emendative adeguate al caso richiede la previa conoscenza del perimetro di manovra e delle relative disponibilità finanziarie entro cui sarà possibile agire. Ha inteso richiamare preliminarmente tale aspetto anche al fine di evitare che possa ripetersi quanto già accaduto di recente in occasione dell'esame in sede referente del decreto-legge n. 41 del 2021, cosiddetto Sostegni, presso codesta Commissione, chiamata sostanzialmente a ratificare il testo modificato in prima lettura dal Senato, laddove la discussione degli emendamenti si è conclusa nell'arco di appena poche ore, sulla base di una decisione al riguardo assunta, con atto a suo giudizio di inaccettabile arroganza, dalla maggioranza di Governo, ferma invece restando la piena disponibilità del gruppo di Fratelli d'Italia, qualora vi fosse un atteggiamento costruttivo da parte della maggioranza stessa, a dare corso nella presente circostanza ad un confronto aperto sui temi di maggiore interesse.

Nel merito delle misure recate dal provvedimento in esame, su cui si riserva peraltro di intervenire nuovamente nel prosieguo della discussione, si limita nella presente sede ad osservare come non appaia ancora chiaro se il Governo abbia operato un deciso cambio di rotta rispetto alla fallimentare azione del precedente Esecu-

tivo ovvero si muova ancora lungo una linea di sostanziale continuità, ciò nonostante debba riconoscere, per onestà intellettuale, che – rispetto alla posizione di arrogante chiusura dimostrata in passato nel corso delle audizioni dell'allora Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri e dell'allora Commissario Arcuri, laddove l'opposizione non veniva neppure degnata di una risposta alle diverse questioni da essa legittimamente poste – in occasione dell'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco, e del Commissario straordinario Figliuolo svoltesi nella giornata di ieri ha potuto registrare ben altra disponibilità al confronto con l'opposizione medesima sui temi concreti all'ordine del giorno della ripresa post pandemica. Passando quindi in rassegna, sia pure sinteticamente, talune delle misure recate dal presente provvedimento, rileva che quest'ultimo – al pari dei provvedimenti d'urgenza sin qui susseguitisi dall'inizio della pandemia da COVID-19 – rappresenta a suo parere l'ennesima occasione mancata per il Paese, dal momento che, a mero titolo esemplificativo, manca una vera e propria azione di semplificazione nelle procedure amministrative e negli apparati burocratici, che pure la situazione emergenziale avrebbe dovuto favorire, come dimostra l'esperienza recente della ricostruzione del Ponte Morandi di Genova, così come non viene affrontata la questione socialmente assai delicata degli sfratti per morosità, la cui soluzione risulta spesso affidata alla discrezionalità del giudice di volta in volta chiamato a decidere. Analogamente, non è dato ravvisare nel testo del provvedimento l'adozione di serie politiche attive del lavoro, tali da un lato da incentivare le imprese a proseguire la propria

attività nell'attuale momento di estrema difficoltà economica, cui non può bastare il mero rinvio delle scadenze dei versamenti a vario titolo dovuti all'erario, dall'altro ad evitare che, una volta esaurito il blocco dei licenziamenti, possa determinarsi una situazione di preoccupante allarme sociale a causa del probabile aumento della disoccupazione. Preannunzia pertanto che su queste, come su molte altre questioni, tra cui, ad esempio, la necessità di assicurare un rapido percorso di ricostruzione pubblica e privata nei territori dell'Italia centrale gravemente colpiti dagli eventi sismici degli ultimi anni, il gruppo di Fratelli d'Italia presenterà proposte emendative mirate a correggere ed implementare i contenuti del provvedimento in discussione.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in replica alle considerazioni sulle modalità di organizzazione dei lavori svolte dall'onorevole Trancassini all'inizio del suo intervento, ricorda che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della V Commissione bilancio, che si è svolta subito dopo l'assegnazione ad essa in sede referente del decreto-legge in esame, il numero degli emendamenti eventualmente da segnalare sarà definito in una riunione del medesimo Ufficio di presidenza che sarà convocata subito dopo la seduta in cui sarà pronunciata la dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti, che avrà luogo la mattina di martedì 15 giugno prossimo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale in videoconferenza del dottor Paolo Ciocca, componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE (COM(2020) 591 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l'UE (COM(2020) 592 final), della Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (COM(2020) 593 final e Allegati), della Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito (COM(2020) 594 final), della Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 (COM(2020) 595 final) e della Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 e EU/2016/2341 (COM(2020) 596 final) 30

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. Testo unificato C. 208 e abb. (Parere alla VII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*) 31

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. C. 2115, approvata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 32

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 8 giugno 2021.

Audizione informale in videoconferenza del dottor Paolo Ciocca, componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE (COM(2020) 591 final), della Comu-

nicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l'UE (COM(2020) 592 final), della Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (COM(2020) 593 final e Allegati), della Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito (COM(2020) 594 final), della Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del

Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 (COM(2020) 595 final) e della Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 e EU/2016/2341 (COM(2020) 596 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 giugno 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 15.45.

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca.

Testo unificato C. 208 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Avverte inoltre che la discussione del provvedimento in Assemblea è prevista a partire dalla giornata di lunedì 14 giugno prossimo e che la Commissione Cultura ne concluderà l'esame nella giornata di giovedì 10 giugno. La Commissione Finanze dovrà quindi esprimere il parere di com-

petenza entro la seduta già prevista per la giornata di domani.

Massimo UNGARO (IV), *relatore*, avverte che la Commissione Finanze avvia l'esame, ai fini del parere da rendere alla Commissione Cultura, del testo unificato della proposta di legge recante Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca (C. 208 e abb.), come risultante dagli emendamenti approvati.

Il testo della proposta di legge consta di 8 articoli e reca disposizioni in materia di borse di ricerca *post lauream*, di dottorato di ricerca e di personale accademico, di reclutamento dei ricercatori presso le università e gli enti pubblici di ricerca, nonché di pubblicità delle procedure pubbliche di selezione.

Ritiene opportuno sottolineare in particolare la riduzione a quattro anni della durata degli assegni di ricerca, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), che consentirà un più rapido accesso al mondo del lavoro dei destinatari degli assegni medesimi, e la previsione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), secondo la quale ogni università vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo dei contratti di ricercatore universitario a tempo determinato in favore di candidati che abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca presso atenei o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando, in modo tale da favorire la mobilità tra atenei.

Quindi, rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, si sofferma sull'articolo 2, comma 2, relativo al trattamento fiscale delle borse di ricerca, che attiene alle competenze della Commissione Finanze. Tale disposizione stabilisce che le borse *post lauream* per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca, denominate borse di ricerca, siano esenti dall'IRPEF.

In proposito evidenzia che le borse di ricerca, introdotte dall'articolo 2 del provvedimento sono conferite dalle università e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'ar-

articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 2016, a soggetti in possesso di titolo di laurea, con esclusione dei dipendenti di ruolo delle università e degli enti di ricerca, dei ricercatori a tempo determinato e dei soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca. Le borse di ricerca, che non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato, hanno una durata compresa tra 6 e 12 mesi, prorogabili a 36; in ogni caso la durata complessiva della fruizione delle borse di ricerca non può superare 36 mesi.

Segnala quindi che, in linea generale, le borse di studio sono soggette ad IRPEF ai sensi della lettera c) dell'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 – TUIR, che ricomprende, tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.

Sono tuttavia previste alcune esenzioni, tra le quali quelle di cui all'articolo 6, commi 6 e 6-bis, della legge n. 398 del 1989, richiamate dall'articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame. Al riguardo rammenta che l'articolo 6, comma 6, della legge n. 398 del 1989 esenta dall'IRPEF le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca *post* dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero, mentre il comma 6-bis dello stesso articolo stabilisce l'esenzione dall'IRPEF per le borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero erogate dalla provincia autonoma di Bolzano.

Preannunciando l'intenzione di proporre un parere favorevole sul provvedi-

mento, invita i colleghi a formulare eventuali osservazioni.

Luigi MARATTIN, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.

C. 2115, approvata dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Avverte inoltre che la discussione del provvedimento in Assemblea è prevista a partire dalla giornata di lunedì 14 giugno prossimo e che la Commissione Agricoltura ne concluderà l'esame nella giornata di giovedì 10 giugno. La Commissione Finanze dovrà quindi esprimere il parere di competenza entro la seduta già prevista per la giornata di domani.

Nicola GRIMALDI (M5S), *relatore*, avverte che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla Commissione Agricoltura, della proposta di legge recante Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale (C. 2115, approvato dal Senato), che consta di 14 articoli.

L'articolo 1 reca le finalità e i principi della legge, definendo, in particolare, al comma 2, i prodotti PPL come prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda, destinati, in

limitate quantità in termini assoluti, al consumo immediato e alla vendita diretta nell'ambito della provincia dove si trova la sede di produzione o delle province contermini.

L'articolo 2 definisce i soggetti (imprenditori agricoli, apistici e ittici, aziende agricole e ittiche associate e istituti tecnici e professionali a indirizzo agrario e alberghiero-ristorativo) ai quali si applica il provvedimento e prevede che le aziende agricole che svolgono attività agrituristica possono avvalersi di prodotti PPL. Il comma 4 fa salva la possibilità per gli imprenditori agricoli di effettuare la vendita diretta dei prodotti PPL, applicando l'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001.

In merito alla vendita diretta, ricorda che l'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001 prevede che:

possono svolgere attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese;

i prodotti devono essere quelli provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende;

possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli;

non possono esercitare tale forma di vendita gli imprenditori agricoli che hanno subito condanne per delitti in materia di igiene e sanità e per frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività;

alla vendita diretta non si applicano le norme sul commercio, salvo che l'ammontare dei ricavi sia superiore a 160.000 euro

per gli imprenditori individuali o a 4 milioni di euro per le società;

nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è possibile vendere prodotti agricoli trasformati, già pronti per il consumo, mediante strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché consumare nell'immediato i prodotti oggetto di vendita.

L'articolo 3 detta norme in materia di etichettatura dei prodotti PPL, prevedendo che sia indicata in maniera leggibile la dicitura « PPL – piccole produzioni locali » seguita dal Comune o dalla provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività, rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di un sopralluogo.

L'articolo 4 prevede l'istituzione del marchio PPL – piccole produzioni locali mediante un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro 3 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo 5 detta norme in materia di consumo immediato e vendita diretta dei prodotti PPL, prevedendo che tali attività, che devono essere svolte nell'ambito della provincia in cui ha sede l'azienda o delle province contermini entro il territorio regionale, avvengano:

presso l'azienda produttrice o presso gli esercizi di vendita connessi, inclusa la malga;

nell'ambito di mercati, fiere o altre manifestazioni;

negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, purché la fornitura non superi il 50 per cento della produzione annuale dell'azienda produttrice.

L'articolo 6 disciplina i requisiti igienici applicabili ai locali e alle attrezzature, mentre l'articolo 7 detta disposizioni dettagliate in merito ai requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti in esame.

L'articolo 8 istituisce un'apposita sezione del sito *internet* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la raccolta delle informazioni utili alla valorizzazione dei prodotti PPL.

L'articolo 9 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, trasformazione e confezionamento, trasporto e vendita dei prodotti PPL.

L'articolo 10 prevede che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, svolgano i controlli per l'accertamento delle infrazioni. Restano ferme le competenze del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 11 reca talune disposizioni applicative. In particolare, il comma 1 prevede che venga approvato, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento che contenga i criteri e le linee guida in base alle quali le regioni dovranno individuare, per i territori di rispettiva competenza:

il « paniere PPL », inteso come l'elenco delle tipologie di prodotti che può essere incluso in tale categoria, con l'indicazione dei relativi limiti quantitativi in termini assoluti ed entro i limiti massimi previsti per ciascuna tipologia;

le modalità per l'ammissione alle procedure semplificate per i prodotti PPL;

le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL;

le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del marchio PPL.

Per quanto di competenza della Commissione Finanze, segnala che il comma 7 dell'articolo 11 conferma che per i prodotti PPL offerti in vendita diretta, per la definizione della quale rinvia a quanto evidenziato in relazione all'articolo 2, si applicano le vigenti disposizioni di carattere fiscale.

L'articolo 12 stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per chi immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli prodotti PPL, utilizzi l'etichetta o il marchio in assenza dei prescritti requisiti. L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni è il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Infine l'articolo 13 reca disposizioni di carattere finanziario, stabilendo che dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri, eccetto quanto previsto dall'articolo 4 per l'istituzione del marchio, per la quale è autorizzata una spesa di 32.000 euro per l'anno 2019, mentre l'articolo 14 dispone in merito all'entrata in vigore.

Anticipa quindi l'intenzione di formulare una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 15.55.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (Esame e rinvio)	35
---	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 giugno 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene, da remoto, la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica, Vannia Gava.

La seduta comincia alle 15.

D.L. 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

C. 3132 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Andrea DARA (Lega), *relatore*, riferisce sul testo del decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto « decreto sostegni-bis »), per le parti di competenza della Commissione, ai fini dell'espressione del parere.

In primo luogo, viene il rilievo l'articolo 6, che stanziava 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzati alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispet-

tive attività disposte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso.

In base al comma 2, la ripartizione dovrà avvenire in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche. Il comma 3 prevede la facoltà, per i comuni, di concedere riduzioni della Tari in misura superiore alle risorse assegnate, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate. Il comma 4 dispone che i comuni possono determinare mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

L'articolo 9, comma 3 differisce al 1° gennaio 2022 l'efficacia delle disposizioni istitutive della cd. *plastic tax* ovvero dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego.

Il medesimo articolo 9, al comma 4 proroga al 31 dicembre 2022 il termine per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto a dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali presenti nei terreni ubicati nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017.

L'articolo 72 prevede l'assegnazione ad ANAS S.p.A. di 35,5 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale, trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A. (comma 1).

Per tali finalità si prevede, inoltre, l'assunzione, negli anni 2021 e 2022, con contratti di lavoro a tempo determinato, di 370 unità di personale in possesso di alta specializzazione nei settori dell'ingegneria, dell'impiantistica, dell'elettrotecnica e della manutenzione delle infrastrutture stradali per una spesa di 12,63 milioni di euro per l'anno 2021 e 25,258 milioni di euro per l'anno 2022 (comma 2).

Nella relazione tecnica si specifica che il fabbisogno di tecnici per Anas, necessari ad assicurare l'attività di manutenzione e di ispezione della intera rete stradale in gestione, negli anni 2021 e 2022, è stabilito in 370 tecnici, con la seguente ripartizione: 150 tecnici per Centri di Manutenzione, 110 tecnici per il piano di accelerazione produzione di manutenzione programmata, 85 tecnici ispettori ponti, 25 tecnici impiantisti.

In proposito, si ricorda che le risorse messe a disposizione dell'ANAS sono pari a 1,1 miliardi di euro, e sono destinate al finanziamento delle attività afferenti alle strade trasferite ad ANAS, nonché per la realizzazione di nuovi ponti sul Po.

Da ultimo, l'articolo 77, comma 9, prevede per l'anno 2021 una spesa di 100 milioni di euro per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia.

Le risorse previste sono destinate ai territori che risultano già danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Si riserva, in conclusione, di presentare una proposta di parere che tenga conto

degli elementi che emergeranno dal dibattito.

La sottosegretaria per la transizione ecologica Vannia GAVA, collegata da remoto, si riserva di intervenire in una successiva seduta.

Alberto ZOLEZZI (M5S) sottopone all'attenzione del relatore la questione che, preannuncia, sarà oggetto di un suo emendamento presso la Commissione di merito, dei fanghi di depurazione trasformati in gessi di defecazione. Fa presente che decine di aziende agricole della Pianura padana non riescono a vendere i loro prodotti in quanto inserite nell'elenco delle aziende coinvolte in un'indagine riferita al possibile utilizzo in agricoltura di gessi di defecazione, ma in realtà ancora contaminati. Per di più le indagini ipotizzano lo spargimento di tali sostanze nella misura di 30 tonnellate per ettaro, essendo la misura consentita pari a una sola tonnellata per ettaro. Ritiene appropriato ipotizzare – al fine di evitare ricadute negative sulle aziende agricole delle regioni interessate e quindi sull'economia del territorio – prevedere strumenti di tracciabilità dei fanghi preclusa dalla mescolanza con altre sostanze e dalla loro trasformazione in gessi.

Generoso MARAIA (M5S) esprime una forte perplessità da parte del proprio gruppo sul contenuto dell'articolo 9, comma 3, che differisce l'entrata in vigore della cosiddetta «*plastic tax*» ovvero l'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego. Anticipa che il proprio gruppo presenterà un emendamento volto a compensare questo ulteriore rinvio, a suo giudizio inappropriato, introducendo la misura del deposito cauzionale.

Tommaso FOTI (FdI) ritiene opportuno che nella proposta di parere sia contenuto un riferimento al tema del rincaro di alcune materie prime, all'attenzione anche di atti di indirizzo presentati presso la Commissione, anche in relazione alle conseguenze rispetto ad alcune disposizioni contenute nel provvedimento. L'aumento del

prezzo di ferro, acciaio e altre materie prime utilizzate nell'edilizia, ad esempio, pesa soprattutto per gli appalti già in corso, valutati inizialmente con prezziari del tutto diversi. Non si è infatti in presenza di oscillazioni fisiologiche dei prezzi, nella misura del cinque o dieci per cento, ma in alcuni casi si vedono rincari pari anche al settanta per cento.

Ritiene inoltre di sottoporre all'attenzione dei colleghi la disposizione di cui all'articolo 64, comma 3, che, nel prorogare fino al 30 giugno 2022 la validità delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa, innalza il limite di età dei beneficiari solo fino a 36 anni. Tale limite a suo giudizio non è del tutto comprensibile. Rileva, infatti, che il problema dell'acquisto di una casa di proprietà investe anche persone di età superiore e ritiene pertanto che questo debba essere tenuto in conto, visto anche che la garanzia offerta dallo Stato non è a fondo perduto.

Generoso MARAIA (M5S) tiene a fare una considerazione anche con riguardo alla disposizione contenuta nell'articolo 72. Segnala come, nonostante la presenza della Lega anche nel primo governo della legislatura, si è proceduto al trasferimento di numerose arterie stradali delle regioni del Nord ad Anas, in palese controtendenza con il messaggio lanciato all'elettorato dalla Lega di una valorizzazione delle autonomie locali. Nel caso di specie nota uno squilibrio nell'affrontare l'emergenza conseguente alla pandemia a livello territoriale, mani-

festando il Governo una forte attenzione per le aree che appartengono al Nord del Paese, sulle quali si concentrano risorse ingenti. Osserva, invece, che sarebbe opportuno che il Governo prestasse la medesima attenzione alla rete stradale di tutta la nazione.

Alessia ROTTA, *presidente*, senza alcun intento polemico ma nello spirito di una riflessione condivisa, osserva che la riduzione del divario territoriale del Paese è un obiettivo non solo nazionale ma anche europeo, come dimostrano le richieste in tal senso formulate dall'Europa anche con riguardo alla distribuzione dei fondi. Il divario è infatti palese, come dimostra ad esempio la questione dell'alta velocità, che nel Nord è quasi conclusa mentre nel Sud è ancora in fase di progettazione. Ciò premesso, è di tutta evidenza come il passaggio di competenze della rete stradale ad Anas non possa rimanere monco e che pertanto ad Anas vadano attribuiti le funzioni nonché il personale per gestire e mantenere la rete stradale trasferita. Non dubita che ad Anas saranno attribuite le necessarie risorse anche per in occasione del trasferimento delle arterie stradali delle le regioni del Sud, proprio nell'ottica evidenziata prima.

Non essendovi altri richieste di intervento, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'avvocato dello Stato Pierluigi Umberto Di Palma a presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). Nomina n. 88 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 38

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'avvocato dello Stato Pierluigi Umberto Di Palma, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (nomina n. 88) 40

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Andrea Agostinelli a presidente dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio. Nomina n. 87 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 40

Proposta di nomina dell'ingegner Matteo Africano a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale. Nomina n. 85 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 41

Proposta di nomina dell'avvocato Ugo Patroni Griffi a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale. Nomina n. 86 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 44

Sui lavori della Commissione 44

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 45

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 giugno 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 9.35.

Proposta di nomina dell'avvocato dello Stato Pierluigi Umberto Di Palma a presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

Nomina n. 88.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 14 giugno 2021.

Gianluca ROSPI (CI), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sulla proposta di nomina dell'avvocato Pierluigi Umberto Di Palma a presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

Ricorda che, in base all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997,

n. 250, il presidente dell'ENAC è scelto tra soggetti aventi particolari competenze, conoscenze ed esperienze nei settori del trasporto aereo e dell'aviazione ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia. Il presidente rimane in carica cinque anni ed è rinnovabile per due mandati consecutivi dopo il primo.

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con il citato decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, è un ente pubblico non economico dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, ed è posto sotto la vigilanza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 250 del 1997, l'ENAC esercita funzioni in materia di regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo, nonché tenuta dei registri e degli albi nelle materie di competenza; razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali; si coordina con l'ENAV e con l'Aeronautica militare, nell'ambito delle rispettive competenze per le attività di assistenza al volo; cura i rapporti con enti, società ed organismi nazionali ed internazionali che operano nel settore dell'aviazione civile e svolge funzioni di rappresentanza presso gli organismi internazionali, anche su delega del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Inoltre, l'ENAC svolge l'istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro dei trasporti e della mobilità sostenibili, provvede alle attività di definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo nei limiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e cura la regolamentazione, l'esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali,

dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale, nonché l'eventuale partecipazione all'attività di gestione degli aeroporti di preminente interesse turistico e sociale, ovvero strategico-economico.

L'articolo 26 della legge europea per il 2017 (legge n. 167 del 2017) individua poi nell'ENAC l'Autorità nazionale competente per la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti, nonché del personale e delle organizzazioni che operano in essi, ai sensi del regolamento (UE) n. 139/2014. Il citato regolamento richiede infatti agli Stati membri di designare uno o più soggetti come autorità competente, dotata dei necessari poteri e responsabilità ai fini della certificazione e della sorveglianza degli aeroporti, nonché del personale e delle organizzazioni che in essi operano.

Ricorda altresì che la posizione di presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile è vacante dal 28 ottobre 2020, allorché il dottor Nicola Zaccheo si dimise a seguito della nomina a presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

La nomina dell'avvocato Pierluigi Umberto Di Palma è stata proposta in data 15 gennaio 2021 dall'allora Ministra Paola De Micheli ed è stata confermata dall'attuale Ministro il 15 marzo scorso. Il Consiglio dei Ministri ha poi avviato la procedura per la nomina nella seduta del 20 maggio c.a.

L'avvocato Pierluigi Umberto Di Palma risulta in possesso dei requisiti prescritti dalla legislazione in materia in quanto, come risulta dal suo *curriculum*, oltre ad essere avvocato dello Stato, ha al suo attivo numerosi incarichi di carattere dirigenziale nell'ambito di varie strutture del Governo e delle regioni. Inoltre, ha maturato una specifica esperienza nella consulenza e direzione di amministrazioni operanti nel settore aerospaziale, svolgendo via via le funzioni di consigliere giuridico del Ministro dei trasporti, direttore generale dell'ENAC, presidente del Comitato interministeriale per la sicurezza aeroportuale, responsabile dell'Ufficio unitario di rappresentanza presso le istituzioni comunitarie ed europee ENAC ed ENAV, consulente giuridico dell'Agenzia spaziale italiana e componente dell'*Appeals*

Board dell’Agenzia spaziale europea. Egli vanta infine una forte competenza nell’ambito della vigilanza istituzionale e dell’applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

L’avvocato Pierluigi Umberto Di Palma ricopre ad oggi gli incarichi di presidente del comitato di sorveglianza della Form S.p.A. in amministrazione straordinaria, componente degli organismi di vigilanza del Consorzio Venezia Nuova, della SAVE S.p.A. e dell’Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. Ha fondato e presiede il Centro studi DE.ME.TRA., che promuove, nel nostro Paese, iniziative di carattere formativo, giuridico, amministrativo ed economico nel settore dei trasporti, con particolare riferimento a quello dell’aviazione civile ed è autore di numerose pubblicazioni.

Per informazioni più dettagliate, rinvia al *curriculum vitae* allegato alla proposta di nomina.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 8 giugno 2021.

Audizione dell’avvocato dello Stato Pierluigi Umberto Di Palma, nell’ambito dell’esame della proposta di nomina a presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) (nomina n. 88).

L’audizione informale è stata svolta dalle 9.45 alle 10.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 giugno 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e

della mobilità sostenibili, Alessandro Morelli.

La seduta comincia alle 14.50.

Proposta di nomina del dottor Andrea Agostinelli a presidente dell’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio.

Nomina n. 87.

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l’esame della proposta di nomina.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che, sulla base delle intese intercorse tra i Gruppi, la Commissione procederà all’esame delle proposte di nomina all’ordine del giorno cominciando dalla proposta di nomina del dottor Andrea Agostinelli a presidente dell’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio.

Ricorda che nella seduta del 26 maggio è stata svolta la relazione introduttiva e che nella seduta del 27 maggio ha avuto luogo l’audizione del dottor Agostinelli.

Ricorda altresì che, trattandosi di votazione riguardante persone nell’ambito di un procedimento di nomina, il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere ha carattere puntuale – dovendo il dispositivo limitarsi all’indicazione « favorevole » o « contrario » – e non può essere corredato di condizioni o osservazioni.

Elisabetta Maria BARBUTO (M5S), *relatrice*, propone di esprimere un parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere.

Dà quindi lettura delle missioni e delle sostituzioni.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di nomina in esame, su cui la relatrice ha espresso parere favorevole.

Raffaella PAITA, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	34
Votanti	34
<i>Maggioranza</i>	18
Hanno votato <i>sì</i>	34

(La Commissione approva).

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Baldelli, Barbuto, Bruno Bossio, Cantini, Luciano Cantone, Capitanio, Chiazzese in sostituzione di Carinelli, Sut in sostituzione di De Lorenzis, Del Basso De Caro, Donina, Ficara, Fogliani, Furgiuele, Gariglio, Giacometti, Grippa, Liuzzi, Maccanti, Marino, Nobili, Paita, Pizzetti, Terzoni in sostituzione di Raffa, Rixi, Andrea Romano, Rotelli, Scagliusi, Serritella, Silvestroni, Sozzani, Traversi, Tombolato, Zanella e Zordan.

Proposta di nomina dell'ingegner Matteo Africano a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale.

Nomina n. 85.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 25 maggio è stata svolta la relazione introduttiva e ha avuto luogo l'audizione dell'ingegner Africano.

Avverte che è testé pervenuta una lettera del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con cui il Ministro, considerato che la documentazione richiesta dall'onorevole Davide Gariglio, nella sua qualità di relatore, è pervenuta nella tarda serata di ieri, lunedì 7 giugno, concorda circa l'esigenza di aggiornare la seduta per l'espressione del parere.

Davide GARIGLIO (PD), *relatore*, ricorda di aver richiesto due settimane prima al dottor Africano, nel corso dell'audizione, ulteriore documentazione relativa al suo *curriculum*, e di aver successivamente, nella giornata del 1° giugno, ripetuto tale richiesta con una *mail*, inviata anche al Ministero e agli uffici della Commissione. Segnala poi che il Ministero si è prontamente attivato sollecitando la trasmissione della documentazione richiesta, e così pure alcuni gruppi di maggioranza. La documentazione è infine arrivata solo nella serata di ieri: si tratta di un *dossier* particolarmente ampio, che va esaminato con cura. Richiede dunque che esso sia messo a disposizione di tutti i membri della Commissione.

Rileva che per svolgere la funzione di presidente di autorità di sistema portuale è richiesta, a norma di legge, una comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, come precisamente definita da una recente sentenza del Consiglio di Stato relativa all'autorità di sistema portuale della Sardegna.

Osserva infine che il ritardo con cui la documentazione è infine pervenuta è probabilmente dovuta alla scelta dell'ingegner Africano di includervi anche il parere *pro veritate* di un legale, nel quale si precisa quali siano i poteri del Parlamento nelle procedure di nomina e che l'ingegner Africano possiede i requisiti richiesti. Tale scelta gli appare francamente ultronea, perché a suo parere la Camera dei deputati non necessita certamente della consulenza di un professionista privato ai fini dell'esercizio delle sue prerogative. Conclude richiedendo che tutti i colleghi che abbiano interesse possano prendere visione dei documenti in oggetto.

Raffaella PAITA, *presidente*, preannuncia che, come richiesto dal relatore, la documentazione sarà messa a disposizione dei commissari.

Roberto TRAVERSI (M5S) obietta che non vuole mettere in discussione l'operato del relatore, ma che svolgere un'inchiesta non rientra certamente tra i poteri della Commissione. Rileva che non corrisponde al vero che l'ingegner Africano abbia ricevuto una sanzione dall'ANAC, così come altri elementi evocati nel corso del dibattito dal relatore. Afferma di ritenere che nel corso dell'audizione il candidato sia stato trattato troppo severamente, con modalità irrituali, e che molte delle richieste che gli sono state avanzate gli appaiono francamente fuori luogo. Dichiarò dunque di comprendere le motivazioni che hanno indotto l'ingegner Africano a rivolgersi ad un legale.

Marco SILVESTRONI (FDI), in merito a quanto affermato dal relatore, non ritiene di poter insinuare che si tratti di puntualizzazioni di ordine politico, ma che certo l'ingegner Africano ha ricevuto un trattamento particolare. Ricorda che la sua situazione è analoga a quella dell'avvocato Leogrande, che pure sta svolgendo egregiamente le funzioni di commissario di Alitalia. Ribadisce che la sua forza politica ha con Matteo Africano gli stessi rapporti che ha con tutti gli altri candidati. Rileva che il presidente della regione Marche ha chiesto discontinuità: a fronte di ciò, il Ministero ha formulato una terna in cui è emerso il nome dell'attuale candidato. Obietta che tocca a questo punto alle forze di maggioranza suggerire al Ministro Giovannini di proporre un'ulteriore terna; ribadisce che mentre per Fratelli d'Italia è importante operare una discontinuità rispetto alle passate gestioni, devono essere poi appunto il Ministro e le forze di maggioranza a trovare un accordo.

Patrizia TERZONI (M5S) osserva come non sia possibile che una procedura di nomina si trasformi in una sorta di procedura di inchiesta. Ricorda che moltissime

nomine sono ricadute su candidati di area democratica, e che ora il Partito Democratico ambisce a mantenere il potere sui porti della regione Marche pur avendo perso le elezioni regionali. Fa notare che tutte le forze politiche, ad eccezione del PD, sono a favore della discontinuità, e che non è accettabile tenere un atteggiamento punitivo nei confronti di un professionista del settore. Annuncia che lei personalmente continuerà ad appoggiare la nomina.

Edoardo RIXI (LEGA) fa presente che quella dell'ingegner Africano è una proposta di nomina avanzata dal Ministro e che, avendo dichiarato il Ministro di essere favorevole al rinvio della votazione, non ritiene di esprimersi ora nel merito della proposta.

Quanto al metodo, ricorda ai deputati del Movimento Stelle che il modo in cui egli è stato trattato non è certo peggiore di quello che è stato riservato ad un candidato vicino invece alla sua forza politica, il quale è stato messo in discussione tramite lettere anonime o articoli di giornale proprio al fine di influenzare il voto della Commissione. Si augura dunque che la procedura odierna si svolga al contrario in una cornice di correttezza, ricordando come la verifica sul possesso dei requisiti dei candidati debba avvenire nell'ambito della discussione in Commissione.

Sottolinea come il Movimento 5 Stelle abbia palesemente ceduto ampi spazi al Partito Democratico, e che, come già osservato da parte di un altro membro della Commissione, buona parte dei nominati di recente sono riconducibili al Partito Democratico; chiede dunque rispetto per il candidato. Osserva che vi è stata un'opzione consapevole da parte dei presidenti di Marche e Abruzzo nell'ambito della terna e che occorre a questo punto riflettere sulla scelta, condivisa dalla maggioranza, di un relatore appartenente al Partito Democratico. Conclude osservando che è bene che la discussione si svolga nell'ambito della Commissione, non infangando l'onorabilità delle persone.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) dichiara di accettare il rinvio della votazione, così come richiesto dal Ministro, calendarizzandola nella prossima settimana. Spera che esaminando la documentazione ci sia modo di chiarire i dubbi avanzati.

Luciano NOBILI (IV), senza entrare nel merito della vicenda, osserva come si sia verificata una serie di fatti curiosi: un'audizione nel corso della quale sono emerse delle fragilità evidenti; un Ministro che chiede una dilazione nella procedura di nomina; una discussione che verte essenzialmente sull'appartenenza politica del candidato. Ribadisce peraltro che, ad esempio, nessuno dei presidenti di autorità portuali è riconducibile all'area di Italia Viva, e che se si ragionasse esclusivamente in termini di appartenenza politica tutte le nomine sarebbero bloccate: cosa tanto più grave in una fase come questa, dove è fondamentale individuare esclusivamente le persone più qualificate. Ironizza infine sulla coesione dimostrata dai due alleati di governo, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle.

Simone BALDELLI (FI) prende atto della richiesta di dilazione contenuta nella lettera del Ministro Giovannini. Ricorda come sia necessario verificare la competenza dei candidati, ma che tale valutazione deve avvenire in modo omogeneo per tutti. Ribadisce che si è acquisito l'accordo delle regioni Marche e Abruzzo e che sarebbe opportuno limitarsi alla verifica del possesso dei requisiti da parte candidato. Si dichiara d'accordo sul rinvio, ma afferma di non ritenere ammissibile una disparità di trattamento fra i candidati.

Davide GARIGLIO (PD), *relatore*, ribadisce che ogni forza politica è libera di esprimersi nel modo che ritiene più consigliabile; che la legge prevede per i presidenti delle autorità di sistema portuale una comprovata esperienza e che tocca al relatore assumersi in proposito le relative responsabilità. Richiamando l'intervento del collega Rixi, afferma di avere agito in questo come in tutti gli altri casi: per l'Autorità per la regolazione dei trasporti, ad esem-

pio, si è comportato esattamente nello stesso modo. Ricorda come in quella vicenda siano state avanzati dei dubbi su un candidato tramite lettere anonime e come egli abbia richiesto ulteriore documentazione: tale documentazione è puntualmente arrivata, è stata attentamente esaminata ed egli, come relatore, si è preso la responsabilità di affermarne la validità.

Quanto ai dubbi sollevati sull'ingegner Africano, rileva come sia sufficiente operare un confronto con l'audizione svoltasi nella mattinata, in cui è emerso con chiarezza il possesso da parte del candidato dei requisiti prescritti, sottolineando del resto come le richieste di chiarimenti siano inversamente proporzionali alla solidità del *curriculum* dei candidati. Rivendica di non aver richiesto le fatture per una futile curiosità ma perché necessarie per comprovare il possesso dei requisiti, sottolineando l'esistenza di differenze tra quanto dichiarato dal candidato nei diversi *curricula*; ricorda infine l'esistenza di un procedimento sanzionatorio a suo carico aperto dall'ANAC.

Raffaella PAITA (IV), *presidente*, annuncia che non metterà in votazione la proposta di nomina nella seduta odierna in virtù della richiesta di ulteriore approfondimento avanzata dal Ministro. Quanto all'istanza del relatore Gariglio, afferma che sarà sua cura provvedere a mettere a disposizione dei commissari che ne facciano richiesta tutta la documentazione.

Ricorda che è compito della Commissione valutare con attenzione tutti i candidati e che, pur non potendo essa formalmente esercitare un definitivo potere di veto, sta poi ai suoi membri valorizzare gli elementi posti alla base di un eventuale parere negativo. Concorda con il deputato Rixi sul fatto che la valutazione debba svolgersi all'interno della Commissione, e non in modalità discutibili all'esterno di essa; precisa che nel corso dell'esame della proposta di nomina dei membri dell'Autorità di regolazione dei trasporti si è di fatto svolto un esame estremamente approfondito. Quanto ai tempi, afferma di accogliere la richiesta del deputato Scagliusi di calen-

darizzare la votazione la prossima settimana.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina dell'avvocato Ugo Patroni Griffi a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale.

Nomina n. 86.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 26 maggio è stata svolta la relazione introduttiva e che nella seduta del 27 maggio ha avuto luogo l'audizione dell'avvocato Ugo Patroni Griffi.

Ricorda altresì che, trattandosi di votazione riguardante persone nell'ambito di un procedimento di nomina, il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere ha carattere puntuale – dovendo il dispositivo limitarsi all'indicazione « favorevole » o « contrario » – e non può essere corredato di condizioni o osservazioni.

Luciano NOBILI (IV), *relatore*, osserva come l'avvocato Patroni Griffi, pur non essendo di area Italia Viva, possiede tutte le caratteristiche professionali richieste e ha già svolto in passato un lavoro ampiamente riconosciuto. Formula pertanto una proposta di parere favorevole sull'atto di nomina in esame.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere.

Dà quindi lettura delle missioni e delle sostituzioni.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di no-

mina in esame, su cui il relatore ha espresso parere favorevole.

Raffaella PAITA, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	28
Votanti	16
Astenuti	12
<i>Maggioranza</i>	9
Hanno votato sì	13
Hanno votato no	3

(La Commissione approva).

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Barbuto, Cantini, Luciano Cantone, Chiazese in sostituzione di Carinelli, Sut in sostituzione di De Lorenzis, Del Basso De Caro, Ficara, Gariglio, Grippa, Marino, Nobili, Paita, Pizzetti, Terzoni in sostituzione di Raffa, Andrea Romano e Serri-tella.

Si sono astenuti i deputati: Baldelli, Donina, Fogliani, Giacometti, Maccanti, Rixi, Rotelli, Silvestroni, Sozzani, Tombolato, Zannella e Zordan.

Sui lavori della Commissione.

Simone BALDELLI (FI), approfittando della presenza del viceministro Morelli, ricorda di aver presentato al precedente Governo un'interrogazione relativamente ai proventi ricavati dagli enti locali dal pagamento delle multe nel corso dell'anno 2019; ad essa, il Governo ha unicamente risposto che solo un comune su due aveva trasmesso quale fosse l'entità di tali proventi. Osserva come il Governo abbia altresì emanato un ulteriore decreto sull'obbligo della trasmissione, impegnandosi a pubblicare il dato e a comunicarlo alle Camere. Rinnova

dunque al Governo in carica la richiesta e preannuncia un atto di sindacato ispettivo in proposito, anche relativamente ai dati del 2020 che avrebbero dovuto essere pubblicati entro il 31 maggio di quest'anno.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 8 giugno 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.05.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

In memoria di Ettore Guglielmo Epifani	46
Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. C. 2115, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	46
Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. Testo unificato C. 208 Fregolent e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	48
DL 73/2021 recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	50

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 giugno 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 14.30.

In memoria di Ettore Guglielmo Epifani.

Martina NARDI, *presidente*, esprime il proprio cordoglio per l'improvvisa scomparsa del deputato Ettore Guglielmo Epifani, già presidente della X Commissione Attività produttive, commercio e turismo per l'intera XVII legislatura, e dichiara la propria vicinanza alla sua famiglia. È dell'avviso che con la sua scomparsa, che provoca innanzitutto dolore e incredulità, il mondo del lavoro e la politica perdono una rilevante figura di riferimento che ha saputo anche arricchire le generazioni più giovani con l'esempio di battaglie che devono essere considerate una preziosa eredità per tutti.

Ritiene peraltro doveroso ricordarne il grande rilievo politico e sindacale, anche a

nome dell'intera Commissione, nella convinzione che i rappresentati di tutti i gruppi possano concordare in merito alla opportunità di rinnovarne la memoria.

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.

C. 2115, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Benedetta FIORINI (LEGA), *relatrice*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame ricordando che il testo, come approvato dal Senato, si compone di 14 articoli. L'articolo 1 definisce le finalità e i principi del provvedimento. Tra le finalità il comma 1 indica la valorizzazione della produzione, della trasformazione e della vendita in limitati quantitativi di prodotti alimentari, anche trasformati, ottenuti a partire da produzioni aziendali. De-

stinatori sono gli imprenditori agricoli e ittici. Produzione, trasformazione e vendita devono avvenire nel rispetto dei seguenti principi: salubrità dell'alimento prodotto; marginalità o limitatezza della produzione; localizzazione (commercializzazione di prodotti di esclusiva produzione); specificità (produrre e commercializzare solo i prodotti indicati nel decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, di cui al successivo articolo 11, comma 1). Il comma 1 fa, comunque, salva la facoltà degli imprenditori agricoli di svolgere la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Si tratta di un'aggiunta che è stata introdotta nel corso dell'esame presso il Senato per fugare dubbi in ordine alla possibile sovrapposizione con la normativa vigente sulla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli contenuta, appunto, nel predetto articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001, che permette tale attività su tutto il territorio nazionale e senza limiti quantitativi o temporali.

Il comma 2 chiarisce che per « PPL – Piccole produzioni locali » si intendono i prodotti derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda, destinati, in limitate quantità, al consumo immediato e alla vendita diretta in ambito provinciale o di provincia confinante. Segnala che nel testo iniziale si parlava di somministrazione, anziché di consumo immediato, cioè utilizzando un termine che rischiava di confondersi con l'attività di somministrazione svolta dagli esercizi pubblici commerciali. Il comma 3 stabilisce che i prodotti ottenuti da carni di animali devono provenire, salvo le deroghe previste dall'articolo 1, paragrafo 3, lettere *d*) ed *e*), del regolamento (CE) n. 853/2004 da animali regolarmente macellati in un macello riconosciuto con sede in ambito provinciale o province contermini.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione. Il provvedimento si applica: agli imprenditori agricoli, apistici e ittici; alle imprese agricole o ittiche che si associano per le finalità della legge; agli istituti tecnici e professionali a indirizzo a indirizzo agra-

rio e alberghiero-ristorativo che nello svolgimento della propria attività didattica, producono e trasformano piccoli quantitativi di prodotti agroalimentari. Segnala che il comma 2 prevede che le aziende agricole che svolgono attività agrituristica possono in tale ambito avvalersi di prodotti PPL purché, limitatamente ad essi, seguano le disposizioni contenute nel provvedimento in esame. La produzione primaria deve essere svolta su terreni di pertinenza aziendale (comma 3).

L'articolo 3 detta norme in materia di etichettatura dei prodotti derivanti da piccole produzioni locali rinviando (comma 1) alle disposizioni contenute in ambito europeo e nazionale, rispettivamente, dal Regolamento n. 1169/2011 e dal decreto legislativo n. 231 del 2017. Prevede, poi, che i PPL devono indicare in etichetta in maniera leggibile la dicitura « PPL – piccole produzioni locali » seguita dal Comune o dalla provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività, rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di un sopralluogo, secondo le modalità indicate nel decreto previsto dall'articolo 11. Il comma 2 fa salve alcune norme specifiche in materia di indicazione obbligatoria concernenti la sede e l'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento (decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145), etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita (regolamento (UE) n. 1151/2012), prodotti vitivinicoli (regolamento n. 1308/2013) e prodotti vitivinicoli aromatizzati (regolamento n. 251/2014), prodotti biologici (regolamento n. 848/2018) e bevande spiritose (regolamento n. 110/2008). Il comma 3 riguarda la documentazione della tracciabilità delle produzioni.

L'articolo 4, comma 1, prevede l'istituzione del marchio « PPL – piccole produzioni locali » a cura di un decreto del Ministero (*rectius* Ministro) delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame. Si specifica che il marchio può essere utilizzato nei mercati,

nei siti e nelle strutture commerciali in cui si vendono i prodotti in esame. Il comma 3 prevede che la licenza d'uso del predetto marchio è concessa, a titolo gratuito, dietro domanda degli interessati dalle regioni e dalle province di Trento e Bolzano. I commi 4, 5 e 6 prevedono che il marchio può essere utilizzato solo per i prodotti PPL, anche affiancato ad altri marchi già autorizzati. Viene data facoltà alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano di includere tra i prodotti a marchio PPL altri prodotti agroalimentari identificati con marchi già autorizzati, qualora sussistano i necessari requisiti.

L'articolo 5 detta norme in materia di consumo immediato e vendita diretta. Tali attività, riferite alle piccole produzioni locali, possono essere gestite purché svolte nell'ambito della provincia in cui ha sede l'azienda o delle province contermini ed avvengano (comma 1): a) presso la propria azienda o presso gli esercizi di vendita connessi, inclusa la malga; b) nell'ambito di mercati, fiere o altre manifestazioni; c) negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, purché la fornitura non superi il 50 per cento della produzione annuale dell'azienda produttrice. Il comma 2 stabilisce che i comuni possano riservare agli imprenditori ittici o agricoli appositi spazi per la vendita diretta dei prodotti PPL. Gli esercizi commerciali, a loro volta, possono dedicare appositi spazi di vendita in modo da renderli visibili.

L'articolo 6 prescrive che le attività in oggetto avvengano nel rispetto delle norme igieniche previste dal regolamento (CE) n. 852/2004 mentre l'articolo 7 detta disposizioni dettagliate in merito ai requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti in esame.

L'articolo 8 istituisce una sezione *internet* del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la raccolta delle informazioni utili alla valorizzazione dei prodotti PPL.

L'articolo 9 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano istituire corsi di formazione per il

personale addetto alle attività consentite per i prodotti PPL.

L'articolo 10 prevede che le regioni svolgano i controlli per l'accertamento delle infrazioni, ferme restando le competenze dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi (ICQRF).

L'articolo 11 reca talune disposizioni applicative. In particolare, il comma 1 prevede che venga approvato un regolamento che contenga i criteri e le linee guida in base alle quali le regioni dovranno individuare per i territori di rispettiva competenza: a) il «paniere PPL», inteso come l'elenco delle tipologie di prodotti che può essere incluso in tale categoria, con l'indicazione dei relativi limiti quantitativi in termini assoluti ed entro i limiti massimi previsti per ciascuna tipologia; b) le modalità per l'ammissione alle procedure semplificate per i prodotti PPL; d) le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL; e) le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del marchio PPL. Il comma 2 fa salve, purché compatibili con il regolamento previsto al comma 1, le disposizioni già emanate dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano in materia. I commi successivi contengono alcune clausole di salvaguardia.

L'articolo 12 stabilisce le sanzioni (amministrative pecuniarie e accessorie) applicabili.

L'articolo 13 reca disposizioni di carattere finanziario, disponendo che dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri, eccetto quanto previsto dall'articolo 4, per il quale è autorizzata una spesa di 32.000 euro. Infine, l'articolo 14 dispone circa l'entrata in vigore del provvedimento.

Martina NARDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca.

Testo unificato C. 208 Fregolent e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Diego ZARDINI (PD), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame e ricorda che la proposta di legge reca disposizioni in materia di borse di ricerca *post lauream*, di dottorato di ricerca e di personale accademico, di reclutamento dei ricercatori presso le università e gli enti pubblici di ricerca, nonché di pubblicità delle procedure pubbliche di selezione, contenendo quindi misure che solo indirettamente interessano la competenza della X Commissione.

Il testo emendato si compone di otto articoli. L'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione della normativa e reca le definizioni utilizzate nel provvedimento. L'articolo 2 è relativo alle borse di ricerca *post lauream* conferite per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca cui possono concorrere esclusivamente coloro che sono in possesso di titolo di laurea magistrale, specialistica o equipollente, in discipline coerenti con l'attività di ricerca per cui è bandita la borsa, con esclusione del personale di ruolo delle università e degli enti pubblici di ricerca, dei ricercatori a tempo determinato e di chi è già in possesso del titolo di dottore di ricerca. Le procedure per il conferimento delle borse di ricerca sono disciplinate con regolamento d'ateneo ovvero dell'ente pubblico di ricerca con procedura di valutazione comparativa e le borse sono collegate a uno specifico progetto di ricerca e possono avere una durata compresa tra i 6 e i 12 mesi, prorogabili fino a 36 mesi. Non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'università o dell'ente pubblico di ricerca né danno alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli presso gli stessi.

L'articolo 3 interviene sui dottorati di ricerca rafforzandone il ruolo e riconoscendo al possessore del titolo un punteggio aggiuntivo. L'articolo 4 interviene sugli assegni di ricerca. Novella l'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sostituendo il comma 2 e prevedendo che possono essere destinatari degli assegni di ricerca esclusivamente studiosi in possesso di dot-

torato di ricerca, ovvero, per le discipline mediche, di diploma di specializzazione.

Evidenzia che l'articolo 5 innova sensibilmente la normativa riguardante i ricercatori, apportando talune significative modificazioni all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Inserisce il comma 1-bis secondo cui ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo dei posti disponibili in favore di candidati che per almeno 36 mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso atenei o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando. Amplia poi il perimetro concorsuale da « settore » a « macrosettore » e rafforza la trasparenza delle procedure concorsuali stabilendo, peraltro, che la maggioranza dei membri della commissione è in ogni caso costituita da professori di ruolo presso università, italiana o straniera, diverse da quella interessata nonché che la medesima commissione è scelta con sorteggio operato dall'ateneo, sul portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca. Inoltre la chiamata del vincitore è effettuata dall'ateneo e la stipula del contratto per ricercatore universitario a tempo determinato avviene entro 90 giorni dal termine delle procedure pubbliche di selezione. Assai rilevante la modifica riguardante la durata del contratto di ricercatore, attualmente di norma triennale, prorogabile di due anni ovvero rinnovabile (mutando titolo del rapporto) per tre anni: la proposta di legge prevede invece che il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sette anni, non è rinnovabile ed è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati. Circa la valutazione del ricercatore per la chiamata a professore associato segnala che questi verrebbe valutato, dal terzo anno in poi, anche sulla base di una prova didattica e qualora la valutazione fosse positiva verrebbe immediatamente – e non più a fine contratto –

inquadrate nel ruolo dei professori associati. In caso di esito negativo della valutazione, l'ateneo è tenuto a fornire adeguata motivazione sulla base del *curriculum* e della produzione scientifica del titolare del contratto e può procedere nuovamente alla valutazione per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto. Infine, segnala che viene previsto che l'attività didattica e scientifica svolta dai ricercatori concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento, svolta dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR), ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale.

Fa quindi presente che l'articolo 6 reca ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca inserendo al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo l'articolo 12-*bis*, un articolo 12-*ter* secondo il quale gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sette anni non rinnovabili. Similmente a quanto visto per i ricercatori universitari, a partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo. Inoltre, introducendo un elemento di mobilità, gli enti, nell'ambito del piano di fabbisogno e in coerenza con le esigenze derivanti dal piano triennale di attività, possono assumere, con chiamata diretta, con la qualifica di primo ricercatore, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui al citato articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, purché in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni, previa valutazione. Infine, anche le università possono assumere con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato purché in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.

Segnala poi che l'articolo 7 prevede il portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca ove le università e gli enti pubblici di ricerca sono tenuti a pubblicare, pena l'invalidità della procedura di selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza e di celerità, le procedure di selezione relative alle borse di ricerca, ai dottorati di ricerca, agli assegni di ricerca e ai contratti per ricercatore a tempo determinato, e ai ruoli di professore di prima o seconda fascia. Il portale è accessibile sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca, che stabilisce con decreto la tipologia e le modalità di pubblicazione dei dati. In ultimo, ricorda che l'articolo 8 reca norme finali e transitorie per armonizzare la normativa vigente con il contenuto della proposta di legge all'esame.

Martina NARDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 73/2021 recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

C. 3132 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luca CARABETTA (M5S), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame ricordando che il testo si compone di 78 articoli suddivisi in nove titoli, oltre un allegato e cinque tabelle. Segnala che le disposizioni di maggiore interesse per la X Commissione sono contenute nel Titolo I – sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi (articoli da 1 a 10), nel Titolo II – misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese (articoli da 12 a 25), in alcuni articoli del Titolo IV – disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali (in particolare gli articoli 42, 43, 45 e 47) e nel Titolo VI – giovani, scuola e ricerca (in

particolare agli articoli 58, comma 2, lettera e) e 62. Segnala altresì che il Titolo VIII reca disposizioni volte a sostenere l'agricoltura, la pesca, l'acquacoltura e il settore agrituristico, nonché la sicurezza dei trasporti e le imprese di quest'ultimo settore. Il Titolo IX, infine, reca le disposizioni finali e finanziarie.

Si sofferma quindi brevemente sugli articoli ricordati in premessa rinviando alla documentazione preparata dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.

Per quanto riguarda gli articoli da 1 a 10, contenuti nel titolo I, ricorda, innanzi tutto che l'articolo 1, commi 1-4, riconosce e disciplina un «ulteriore» contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), alle seguenti condizioni: che presentino istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA introdotto dall'articolo 1 del decreto sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021, convertito con legge n. 69 del 2021); che non abbiano indebitamente percepito o non abbiano restituito tale contributo. Ai commi da 5 a 15, riconosce un contributo a fondo perduto, alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 3, a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti (commi 5 e 6). I commi 7 e 8 specificano le condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi, per accedere al contributo. I commi 9 e 10 indicano le modalità di calcolo distinguendo tra i soggetti che hanno, ovvero non hanno, beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021. Il comma 11 stabilisce il limite del contributo spettante, mentre il comma 12 chiarisce che il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. Il comma 13 disciplina le procedure da seguire per l'erogazione del

contributo, mentre il comma 15 rimanda alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e da 13 a 17 con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di monitoraggio e controllo.

Fa poi presente che i commi da 16 a 27 disciplinano un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti (commi 16 e 17). Il comma 18 specifica talune condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi, per accedere al contributo. Il comma 19 prevede che il contributo possa essere erogato a condizione che si verifichi un peggioramento del risultato economico di esercizio, nella misura che verrà definita con decreto ministeriale. I commi 20 e 21, rispettivamente, indicano le modalità di calcolo e il limite del contributo spettante (pari a 150.000 euro per tutti i soggetti beneficiari), mentre il comma 22 chiarisce che il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. Il comma 23 disciplina le procedure da seguire per la richiesta del contributo, mentre il comma 24 chiarisce che l'istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021. Il comma 25 reca la quantificazione degli oneri e l'indicazione della relativa copertura finanziaria. Il comma 26 prevede l'applicabilità di talune disposizioni del «decreto sostegni» al contributo in oggetto mentre il comma 27 specifica che l'efficacia delle misure in esame è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Evidenzia che il comma 28 concerne l'obbligo per le imprese di presentazione di un'autodichiarazione attestante il rispetto di talune condizioni previste dalla della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emer-

genza del COVID-19». Il comma 29 dispone in ordine alla copertura finanziaria dei commi 4 e 14, facendo rinvio all'articolo 77. Il comma 30 dispone che le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dei commi 4 e 14 del presente articolo nonché le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 41 del 2021, eccedenti l'importo di 3.150 milioni di cui al comma 25, sono destinate all'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario nonché ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in esame.

Segnala quindi che l'articolo 2 – per favorire la continuità delle attività economiche obbligatoriamente chiuse per almeno 4 mesi nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto-legge – istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (MISE) il « Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse », con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. I beneficiari e l'ammontare dell'aiuto sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici e dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e dell'articolo 1 del decreto in esame (entrambe le disposizioni riconoscono contributi a fondo perduto a favore di soggetti con partita IVA attiva). Il decreto del Ministro dello sviluppo economico deve altresì individuare modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro trenta giorni.

Ricorda brevemente che l'articolo 3 (incremento risorse sostegno comuni vocazione montana) incrementa, al comma 1, di 100 milioni di euro per il 2021 il fondo istituito dal cd. « Decreto Sostegni » per la concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei

comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

Fa poi presente che l'articolo 4 (credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo) proroga al 31 luglio 2021 lo specifico credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i *tour operator* che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. La disposizione, inoltre, estende per 5 mesi (da gennaio a maggio 2021) il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per tutte le tipologie di imprese che hanno registrato perdite del 30 per cento tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 nei confronti dello stesso periodo 2019-2020. Ricordo preliminarmente che l'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha introdotto un credito d'imposta per l'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto di azienda a favore di alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Il comma 2 prevede che ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in esame (26 maggio 2021), nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d'imposta previsto dal sopracitato articolo 28 spetta in relazione ai canoni versati (canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda) con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. La norma chiarisce che ai soggetti locatari esercenti attività economica il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1°

aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019. Il comma 3 stabilisce che le disposizioni in esame si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e delle successive modifiche.

Evidenzia che l'articolo 5 (proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche), comma 1, proroga sino al mese di luglio 2021 la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici (piccoli esercizi commerciali, artigiani, professionisti, servizi e piccoli laboratori) già disposta a favore di tali categorie per i mesi di aprile, maggio e giugno dell'anno in corso dall'articolo 6, commi 1-4, del decreto-legge n. 41 del 2021. Si applicano le medesime modalità ivi previste. La proroga opera entro il limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Il comma 2 dispone che agli oneri relativi si provveda ai sensi dell'articolo 77. Segnala, peraltro, che il decreto-legge, all'articolo 53, reca delle misure di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, istituendo un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno di 500 milioni di euro per l'anno 2021, destinato ai comuni ai fini dell'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare nonché per dare sostegno alle famiglie che si trovano in stato di bisogno relativamente al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

L'articolo 6 (agevolazioni Tari) prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari, o della Tari corrispettiva, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività disposte per

fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso.

Evidenzia, in particolare, l'articolo 7 (sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d'Arte e *bonus* alberghi) che, al comma 1, rfinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo finalizzato a sostenere le agenzie di viaggio, i *tour operator*, le guide e gli accompagnatori turistici, le strutture ricettive e le imprese di trasporto di persone con bus scoperti in aree urbane e suburbane e, al comma 2, demanda ad un decreto del Ministro del turismo il riparto delle relative risorse. Il comma 3 include i servizi offerti dalle agenzie di viaggi e dai *tour operator* tra quelli il cui pagamento è coperto dal *tax credit* vacanze. Il comma 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo per il rilancio della attrattività turistica delle città d'arte, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Il comma 5 proroga e rfinanzia di 100 milioni per l'anno 2022 il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture turistico alberghiere. Il comma 6 dispone che agli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni per l'anno 2022, si provveda ai sensi dell'articolo 77. Osserva che la relazione illustrativa afferma che l'incremento del fondo si rende necessario in quanto, nel corso del tempo, la platea dei beneficiari è stata estesa mediante ripetute modifiche che hanno interessato la norma di riferimento. Inoltre la medesima relazione illustrativa, ritiene che dando al consumatore la possibilità di spendere il *bonus* vacanze anche presso un'agenzia di viaggi o un *tour operator* per l'acquisto di un servizio turistico reso in Italia, si aumenta la propensione ad effettuare un viaggio o un soggiorno in Italia, potendo contare su una vasta rete di operatori capaci di intervenire in modo efficiente ed efficace nell'organizzazione e nella distribuzione di servizi turistici.

L'articolo 8 (misure urgenti per il settore tessile e della moda), comma 1, modifica la disciplina del credito di imposta sulle rimanenze di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsole-

scienza dei prodotti. In particolare, la disciplina viene estesa anche al 2021 e il limite di spesa posto dall'articolo 48-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020 (45 milioni di euro per il 2021) viene elevato a 95 milioni di euro per il medesimo 2021, oltre ad essere creato un nuovo limite di spesa pari a 150 milioni per il 2022. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i beneficiari del credito d'imposta. Il comma 3 individua gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 dell'articolo 8, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per l'anno 2022. Segnala che la relazione illustrativa riporta una stima delle perdite subite dal settore: «nel 2020 la moda è stato uno dei settori più colpiti dalla pandemia. Secondo Confindustria moda il fatturato, rispetto al 2019 (quando risultava pari a circa 100 miliardi), si è contratto di ben 25,4 miliardi di euro (-26 per cento) attestandosi a 72,5 miliardi, con un arresto nell'ordine del 20 per cento del valore aggiunto prodotto dal settore. Quasi la metà del 26 per cento di mancato fatturato – cioè almeno il 10 per cento se non di più, del fatturato totale – si ritiene imputabile alla produzione risultata invenduta». L'articolo 8, comma 2, rifinanzia di 120 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, in particolare le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Una quota pari a 20 milioni del rifinanziamento viene destinata a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

Ricorda quindi che l'articolo 9 (proroga termini agente riscossione, *plastic tax*, sisma 2016 e 2017) differisce dal 30 aprile al 30 giugno 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge,

nonché il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali. La norma chiarisce a tale proposito che, in ragione della circostanza che il differimento della conclusione del periodo di sospensione dei versamenti previsto dalle norme in esame è stato disposto quando già il termine era decorso, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore (26 maggio 2021) del decreto in esame e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi. Il comma 3 della disposizione differisce al 1° gennaio 2022 l'efficacia delle disposizioni istitutive della cd. *plastic tax* ovvero dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego. Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2022 il termine per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto a dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali presenti nei terreni ubicati nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017.

Segnalato che l'articolo 10 reca misure di sostegno al settore sportivo, evidenzia che il successivo articolo 11 (misure urgenti di sostegno all'internazionalizzazione), al comma 1, incrementa di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo rotativo a sostegno delle imprese che operano sui mercati esteri, cd. Fondo Legge n. 394/1981. Il comma 2, contestualmente, incrementa di 400 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, perché questo operi in modo complementare con il Fondo Legge n. 394/1981 (ai sensi di quanto previsto dall'articolo 72, comma 1, lett. *d*) del decreto-legge n. 18 del 2020). L'incremento di risorse è infatti finalizzato all'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto sui finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo Legge n. 394/1981. Sono escluse dai

cofinanziamenti le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate successivamente al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge). Il comma 3, con una novella alla citata lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 72 del decreto-legge n. 18 del 2020, interviene sulle modalità operative del Fondo promozione integrata e: riduce a regime la percentuale massima dei cofinanziamenti a fondo perduto concedibili dal 50 al 10 per cento dei finanziamenti agevolati, disponendo che tali cofinanziamenti siano riconosciuti quale incentivo a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari secondo criteri selettivi individuati dal Comitato agevolazioni e tenuto conto delle risorse disponibili (lett. *a*) e lett. *b*)); in via transitoria, fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del 15 per cento dei finanziamenti, sempre tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni (lett. *c*). Il comma 4 dispone che agli oneri derivanti dal dall'articolo in esame, pari a 1,6 miliardi di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Per quanto riguarda gli articoli da 12 a 25, contenuti nel titolo II (misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese) ricorda, innanzi tutto, che l'articolo 12 (garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento) introduce uno strumento di garanzia pubblica, attraverso il Fondo di garanzia PMI, su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine (6-15 anni) concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (dunque, PMI e imprese cd. *mid cap*) finalizzati per almeno il 60 per cento a progetti di R&S e innovazione e/o a programmi di investimenti. La quota di copertura del Fondo sulle « prime perdite » di tali portafogli copre fino al 25 per cento del portafoglio e, in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre

fino all'80 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento. Inoltre, sono previste le seguenti semplificazioni: ammissione alla garanzia del Fondo senza valutazione economico finanziaria del gestore, probabilità di *default* calcolata dal richiedente con i propri modelli interni, la durata della fase di costruzione del portafoglio (*ramp up*) è di 24 mesi. Il comma 2, per le finalità di cui al comma 1, rifinanzia il Fondo di garanzia PMI di 1 miliardo per il 2021. Agli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.

L'articolo 13 reca misure per il sostegno alla liquidità delle imprese, prorogando al 31 dicembre 2021 e, contestualmente, rivedendo la disciplina sull'intervento straordinario in garanzia di SACE, del Fondo di garanzia PMI. In particolare, il comma 1 dispone che la Garanzia Italia SACE, anche quella a favore delle imprese cd. *mid-cap*, sia rilasciata sino al 31 dicembre 2021 anziché sino al 30 giugno 2021 (lett. *a*) e lett. *e*). Il comma, inoltre, estende da 6 a 10 anni, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, la durata dei finanziamenti già coperti dalla « Garanzia Italia », anche quelli concessi alle imprese cd. « *mid-cap* » (lettere *b*) e *c*). Relativamente alla « Garanzia Italia » SACE su prestiti obbligazionari, riduce dal 30 al 15 per cento la quota che i sottoscrittori originari sono obbligati a mantenere per la durata della garanzia (lett. *d*). Relativamente alla garanzia SACE sui finanziamenti alle *mid-cap*, esclude l'obbligo per l'impresa beneficiaria di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni (lett. *e*). Con riferimento alle imprese cd. *mid-cap*, il comma 3 precisa che sono le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alla definizione europea delle micro, piccole e medie imprese. Il comma 2 proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 la disciplina dell'intervento straordinario del Fondo di garanzia PMI. Contestualmente, ai sensi del comma 1, lett. da *f*) a *i*), l'intervento straordinario del Fondo subisce alcune revisioni: dal 1° luglio 2021, sui finanziamenti con durata fino a 72 mesi, la garanzia del

Fondo sarà concessa nella misura massima dell'80 per cento e non più del 90 per cento (lett. f)). La durata dei finanziamenti garantiti potrà essere maggiore – fino a di 120 mesi – previa notifica e autorizzazione della Commissione europea (lett.g)); dal 1° luglio 2021 i finanziamenti sino a 30 mila euro avranno una copertura del Fondo del 90 per cento – anziché del 100 per cento – e ad essi può essere applicato un tasso di interesse diverso da quello attualmente previsto (lett. h)); l'operatività della riserva di 100 milioni sulle risorse del Fondo per l'erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30 mila euro a favore degli enti non commerciali, già terminata il 31 dicembre 2020 viene portato al 31 dicembre 2021 (lett. i)). Il comma 5 rifinanzia il Fondo di garanzia PMI, per le finalità sopra indicate di 1.860.202.000 euro per l'anno 2021. Il comma 4 interviene sulla disciplina delle garanzie di mercato che SACE è autorizzata – ai sensi dell'articolo 6, co. 14-bis, decreto-legge n. 269 del 2003- a rilasciare sui finanziamenti alle imprese italiane, prevedendo che possano essere emesse anche a copertura di portafogli di finanziamenti. Il comma 6 assegna ad ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto, di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge n. 23 del 2020. Il comma 7 interviene sulle garanzie che ISMEA è autorizzata a concedere a favore delle imprese agricole, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del decreto-legge n. 193 del 2016 (legge n. 225 del 2016), rimuovendo il limite di 15.000 euro e mantenendo il richiamo ai limiti previsti dai Regolamenti europei sugli aiuti di Stato di importanza minore.

Fa poi presente che l'articolo 14 esenta temporaneamente da imposizione le plusvalenze realizzate da persone fisiche che derivano dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese *start up* innovative e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in *start up* e PMI innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell'investimento nel tempo. In particolare il comma 3 introduce specifici

incentivi fiscali per il reinvestimento di plusvalenze in *start up* e PMI innovative: sono esenti da imposizione le plusvalenze (di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), TUIR), purché realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società ed enti privati (assoggettati a Irpef ai sensi dell'articolo 5 TUIR, escluse le società semplici e gli enti ad essi equiparati, ovvero a IRES ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) e d), del TUIR) qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese *start up* innovative o in piccole e medie imprese innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025. Ricorda che, come precisato dal Governo, l'obbligo di reinvestimento è previsto per le plusvalenze realizzate: pertanto, la sottoscrizione di capitale sociale deve essere fatta in denaro. Ai sensi del comma 4, l'efficacia degli incentivi fiscali disposti dall'articolo in esame è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato.

Sottolinea che l'articolo 15 istituisce un'apposita sezione nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI destinata a sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Tale sezione concede garanzie su portafogli di obbligazioni emesse dalle imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio. L'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra 2 e 8 milioni di euro. Segnala che la relazione illustrativa esplicita che l'intervento guarda soprattutto alle medie imprese e alle *small mid cap*, ovvero a imprese generalmente poco considerate dalle politiche di incentivazioni ma che rivestono un carattere strategico per la crescita e la competitività del Paese. Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di stabilire le modalità,

i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia, le caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili nonché le modalità e i criteri di loro selezione e le modalità di coinvolgimento nell'operazione di eventuali investitori istituzionali o professionali. Il comma 4 destina agli interventi in esame – in fase di prima applicazione – 100 milioni di euro per il 2021 e 100 milioni per il 2022. La copertura finanziaria è a carico delle risorse di cui all'articolo 77.

Fa presente che l'articolo 16 proroga fino al 31 dicembre 2021 il termine della moratoria *ex lege* per il rimborso dei finanziamenti (mutui, finanziamenti a rimborso rateale, prestiti non rateali, linee di credito) in essere a favore delle PMI, limitatamente alla sola quota capitale, ove applicabile. Come chiarisce la relazione illustrativa, «la scelta di limitare alla sola quota capitale la proroga della moratoria sui finanziamenti è stata introdotta in una logica di fuoriuscita graduale delle misure di sostegno».

Sottolinea che l'articolo 17 interviene sulla disciplina del cd. Patrimonio Destinato, istituito dal decreto Rilancio in seno a Cassa Depositi e Prestiti per effettuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, le norme in esame estendono al 31 dicembre 2021 gli interventi del Patrimonio Destinato effettuati nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (cd. interventi in *Temporary Framework*: aumenti di capitale di imprese, sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione, di prestiti obbligazionari subordinati convertibili e di prestiti obbligazionari subordinati). Si chiarisce inoltre che l'emissione di titoli di stato in anni successivi al 2020, a titolo di apporto al fondo da parte del MEF (se non emessi e assegnati nel medesimo anno),

possa avvenire in alternativa all'apporto di liquidità.

Segnala che l'articolo 18 incide sulla disciplina della variazione dell'imponibile IVA o dell'imposta dovuta e, dunque, sul diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo legato a procedure concorsuali ed esecutive individuali. In particolare le norme in esame, per le procedure concorsuali, ripristinano la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento – emettendo nota di credito IVA – già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, in luogo di dover attendere l'infruttuoso esperimento della stessa. La condizione di infruttuosità della procedura, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione, permane per le procedure esecutive individuali.

Ricorda che l'articolo 19 proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità riconosciuta alle società che cedono a titolo oneroso crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (*Deferred Tax Assets*, DTA). La disposizione introduce altresì un regime transitorio straordinario della disciplina dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, che prevede anche la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d'imposta compensabile per il 2021. La norma stabilisce inoltre che nel 2021, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale è pari al 15 per cento (rispetto al coefficiente ordinario di remunerazione dell'1,3 per cento).

Segnala poi che l'articolo 20 consente anche ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro di usufruire in un'unica quota annuale del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi a condizione che: si tratti di investimenti in beni strumentali mate-

riali diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (beni diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017); gli investimenti siano effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Rileva quindi che l'articolo 21 incrementa le risorse del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di consentire agli enti territoriali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, di poter far fronte ai debiti commerciali diversi da quelli finanziari e sanitari.

Evidenzia altresì che l'articolo 22 modifica per l'anno 2021 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, elevandolo a 2 milione di euro. Ricordo sinteticamente che il contribuente ha la facoltà di compensare i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, compresi quelli che non devono presentare la dichiarazione in forma unificata, a favore dei quali risulti un credito d'imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.

Fa poi presente che l'articolo 23 consente al Ministero dell'economia e delle finanze di rafforzare il capitale sociale o la dotazione patrimoniale della nuova società per il trasporto aereo, Italia Trasporto Aereo S.p.A.-ITA S.p.A. nonché di effettuare la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di società controllate sopprimendo il riferimento all'anno 2020 contenuto sia nell'articolo 79, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020 sia nell'articolo 66 del decreto-legge n. 104 del 2020.

Sottolinea, in particolare, l'articolo 24, comma 1, che incrementa la dotazione del fondo per il sostegno alle grandi imprese di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 41 del 2021 di 200 milioni di euro per il 2021.

Viene quindi rafforzata la misura di sostegno alle grandi imprese consistente nella possibilità di concessione di prestiti a quelle tra loro che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Lo scopo è di favorire la prosecuzione delle attività. La norma implementata si aggiunge ai tradizionali strumenti per la liquidità, basati sul ricorso al sistema bancario assistito da garanzie pubbliche. I beneficiari dei finanziamenti sono le grandi imprese, come individuate ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, con esclusione delle imprese del settore bancario finanziario e assicurativo. Ricorda che per grandi imprese si intendono quelle con 250 o più dipendenti e con un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro. Non sono pertanto destinatarie della norma le PMI. In ogni caso, l'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Non possono, comunque, accedere agli interventi le imprese che si trovavano già in « difficoltà » alla data del 31 dicembre 2019. Il finanziamento di cui al presente articolo è in ogni caso concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Il fondo può operare anche per il finanziamento delle imprese in amministrazione straordinaria, disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347. L'articolo 24, comma 2, prevede inoltre la possibilità, al fine di scongiurare il rischio di interruzione del servizio di trasporto aereo di linea di passeggeri e garantire la continuità territoriale, attualmente assicurata da Alitalia-Società Aerea Italiana S.p.A. di concedere un prestito a titolo oneroso alla società in questione e alle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria.

L'articolo 25 reca interventi di sostegno alle imprese aerospaziali e rinvia i versamenti, senza applicazione di interessi e di

sanzioni, in unica soluzione, di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi nell'ambito del sostegno del settore aeronautico (L. 808/1985), in scadenza nel 2020 e nel 2021, rispettivamente entro il 31 dicembre 2022 ed entro il 31 dicembre 2023. In alternativa la restituzione dei finanziamenti può avvenire anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere rispettivamente dal 31 dicembre 2022 e dal 31 dicembre 2023. Viene in tal senso introdotta una disciplina specifica relativamente agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale, per i quali dispone che, nelle more della definizione dei diritti di regia maturati, alla data del 31 dicembre 2019, in relazione agli introiti derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, può procedersi all'erogazione delle quote relative ai finanziamenti già oggetto di liquidazione. Ricorda che a valere sulle risorse della legge n. 808/1985, possono essere concessi finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime. Tali finanziamenti sono rimborsabili mediante quote sul ricavato della vendita dei prodotti oggetto del programma in collaborazione determinate in relazione ai previsti risultati commerciali ed economici. L'ammissione del programma di ricerca e sviluppo dell'impresa ai benefici previsti è deliberata dal MISE previo parere del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica.

Per quanto riguarda il Titolo IV recante disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali, segnala come di particolare interesse per la Commissione gli articoli 42 (indennità per alcune categorie di lavoratori), 43 (sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro operanti nei settori del

turismo, degli stabilimenti termali e del commercio), 45 (proroga CIGS per cessazione di attività e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione) e 47 (differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali). I commi da 1 a 8 dell'articolo 42 riconoscono un'indennità *una tantum*, pari a 1.600 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori. Le categorie interessate sono le seguenti: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori (comma 2); altri lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (comma 5); lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in regime di somministrazione negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi (commi 3 e 4); lavoratori dello spettacolo (comma 6). Ai soggetti beneficiari dell'analoga ultima indennità precedente (pari a 2.400 euro e stata prevista dall'articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69) la nuova prestazione – ai sensi dei commi 1 e 7 – è corrisposta dall'INPS senza necessità di domanda, mentre gli altri interessati (ai sensi del medesimo comma 7) devono presentare domanda all'INPS; la nuova indennità è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 750,4 milioni di euro per l'anno 2021 (comma 8). L'indennità in esame (così come quelle precedenti) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi (comma 8 citato). I divieti di cumulo della nuova indennità sono oggetto del suddetto comma 7. Il comma 9 dispone per la copertura finanziaria e il comma 10 incrementa da 897,6 milioni di euro a 918,6 milioni per l'anno 2021 il limite di spesa relativo alla precedente ultima indennità in favore dei lavoratori in oggetto.

Segnala poi che l'articolo 43 prevede uno sgravio relativo alle quote di contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro privati operanti nei settori del turi-

smo, degli stabilimenti termali e del commercio; il beneficio concerne esclusivamente i datori suddetti che abbiano usufruito di trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. L'esonero è riconosciuto – nel rispetto di un limite complessivo di minori entrate contributive pari a 770 milioni di euro (per il 2021) – a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (26 maggio 2021) e fino al 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti mesi (commi 1 e 4). L'esonero è riparametrato su scala mensile nell'ambito dell'arco temporale summenzionato; in ogni caso, dal beneficio e dal relativo computo sono esclusi i premi e i contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'applicazione dell'esonero contributivo in esame è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea (comma 5). Alcuni divieti connessi alla fruizione del beneficio sono disciplinati dai commi 2 e 3. Il comma 6 rinvia per la copertura degli oneri finanziari derivanti dallo sgravio in esame al successivo articolo 77.

Evidenzia quindi che l'articolo 45 prevede, dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021, la possibilità – già riconosciuta per il 2020 – di prorogare ulteriormente per un massimo di sei mesi (che si aggiungono al limite massimo di 12 mesi finora previsto) il trattamento straordinario di integrazione salariale per le aziende con particolare rilevanza strategica che cessano l'attività produttiva, qualora le azioni necessarie alla salvaguardia occupazionale e al completamento del processo di cessazione aziendale avviato abbiano incontrato fasi di particolare complessità. Tale ulteriore proroga è concessa, previo ulteriore accordo stipulato in sede governativa, qualora vi siano state particolari complessità (anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico) per il completamento e per la salvaguardia occupazionale relativi al processo di cessazione aziendale avviato (comma 1, primo periodo). Ricorda, infine, che l'articolo 47 differisce dal 17 maggio 2021 al 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione, il

termine per il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. Rammenta che per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti il predetto beneficio è subordinato al possesso, nel periodo di imposta relativo al 2019, di un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e della riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 pari ad almeno il 33 per cento rispetto al 2019.

Per quanto riguarda il Titolo VI recante disposizioni in materia di giovani, scuola e ricerca, segnala come di interesse per la Commissione gli articoli 58, in particolare la lettera *e*) del comma 2, e 62. L'articolo 58, comma 2, lettera *e*), riguarda la validità dell'anno scolastico o formativo 2020/2021 relativo ai sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e agli Istituti tecnici superiori (ITS) e l'attribuzione agli stessi di risorse a valere sui Fondi strutturali di investimento europei. In particolare, dispone che qualora, a seguito dell'emergenza da COVID-19, i sistemi IeFP e IFTS e gli ITS non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo, l'anno scolastico o formativo 2020/2021 conserva comunque validità. Inoltre, dispone che, qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività formative svolte, si deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 2018, in base alle quali nelle predette circostanze possono essere previsti meccanismi di riduzione dei contributi concessi a valere sulle risorse dei Fondi strutturali di investimento europei (SIE).

Segnala quindi che l'articolo 62 modifica la normativa sul Centro nazionale di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore *automotive* nell'area di crisi industriale complessa di Torino al fine di renderla compatibile con la disciplina degli aiuti di Stato

a favore della ricerca, sviluppo e innovazione. Viene anche prevista una autorizzazione di spesa permanente di 20 milioni di euro a decorrere dal 2021 (comma 1, lettera *a*). Ricorda che la realizzazione dell'infrastruttura di ricerca di interesse nazionale nell'ambito del programma *green new deal* e del Piano Transizione 4.0 è stata prevista con l'articolo 49 del decreto-legge 19 maggio 2020. Il centro è destinato a favorire i processi di transizione ecologica nei settori della mobilità sostenibile pubblica e privata e la competitività dell'industria dell'*automotive*, prevedendo, in origine, una spesa di 20 milioni di euro per il 2020. Osserva che la relazione illustrativa chiarisce che le modifiche sono volte a meglio rispettare i criteri di distinzione tra attività economiche e attività non economiche. In base alla disciplina comunitari appena ricordata, infatti, le sovvenzioni alle prime sono classificabili come aiuto di Stato, mentre i finanziamenti alle attività non economiche non costituiscono aiuto. Per attività non economiche si intendono: la formazione nell'ambito del sistema nazionale di istruzione; la ricerca, anche collaborativa, condotta in maniera indipendente; la diffusione della conoscenza su base trasparente e non discriminatoria. A queste si aggiungono le attività di trasferimento tecnologico qualora i proventi vengano completamente reinvestiti nelle attività di formazione, ricerca e diffusione, sulla base di specifica disposizione statutaria. Per attività economiche si intendono invece: la locazione di attrezzature o laboratori alle imprese; la fornitura di servizi a imprese; l'esecuzione di contratti di ricerca per conto di terzi. Esiste poi una sorta di soglia di tolleranza per lo sfruttamento imprenditoriale delle attività di ricerca, posto che se le attività economiche realizzate con gli stessi fattori produttivi utilizzati dall'istituto di ricerca per le attività non economiche non eccedono il 20 per cento della capacità produttiva complessiva, tali attività (economiche) possono essere com-

patibili con il non aiuto a condizione che la distinzione tra le due tipologie di attività sia chiaramente individuabile e se ne tenga una contabilità separata. Il comma 1, lettera *b*), specifica quindi le funzioni del Centro nel senso di accentuare il carattere non economico (o imprenditoriale) delle sue attività. Il comma 1, lettera *c*), infine, identifica il Politecnico di Torino come soggetto responsabile della realizzazione del Centro. Il beneficiario delle risorse pubbliche è pertanto lo stesso Politecnico, che entro il 31 luglio 2021 deve sottoporre alla valutazione e approvazione del MISE una proposta progettuale contenente i criteri, le modalità e i tempi di attuazione dell'intervento e di realizzazione dell'infrastruttura. Entro 40 giorni dalla presentazione della proposta, il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, approva la proposta con apposito decreto.

Ricordato che il Titolo VIII, come già segnalato, reca disposizioni volte a sostenere l'agricoltura, la pesca, l'acquacoltura e il settore agrituristico, nonché la sicurezza dei trasporti e le imprese di questo settore fa, infine, presente che il Titolo IX reca le disposizioni finali e finanziarie. Tra di esse evidenzia, in particolare, quanto recato nell'articolo 77, comma 6, che incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 130 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo di cui all'articolo 13-*dudodecies* decreto-legge n. 137 del 2020 per gli oneri derivanti dall'estensione delle misure restrittive al fine, in via prudenziale, di far fronte ad eventuali necessità derivanti da provvedimenti di chiusura delle attività economiche adottati nel corso del 2021, motivati dall'esigenza sanitaria in corso.

Martina NARDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62
---	----

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 8 giugno 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.45 alle 15.45.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. C. 2115, approvata dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	63
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	65

SEDE REFERENTE

Martedì 8 giugno 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Francesco Battistoni.

La seduta comincia alle 15.

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. C. 2115, approvata dal Senato.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 aprile 2021.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nel ricordare che sono stati presentati 15 emendamenti alla proposta di legge, avverte che gli emendamenti Caretta 2.1, Parentela 3.1, Ciaburro 7.3 e Caretta 9.2 sono stati ritirati dai presentatori.

Avverte, altresì, che l'esame del provvedimento in Assemblea avrà luogo a decorrenza da lunedì 14 giugno prossimo e che la Commissione è chiamata, pertanto, a dare mandato al relatore entro la giornata di giovedì 10 giugno 2021.

Cede quindi la parola al relatore e al rappresentante del Governo affinché esprimano il proprio parere sugli emendamenti, a cominciare da quelli riferiti all'articolo 1

Gianpaolo CASSESE (M5S), *relatore*, invita al ritiro ovvero esprime parere contrario sull'emendamento Parentela 1.1, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Ciaburro 1.4 a condizione che sia riformulato nei termini seguenti: « *Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "alimento prodotto", aggiungere le seguenti "nel rispetto ed in compatibilità con i controlli di natura igienico-sanitaria condotti dalle ASL e delle disposizioni normative vigenti in materia" »*. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Parentela 1.2 e Caretta 1.5 mentre invita al ritiro ovvero esprime parere contrario sull'emendamento Parentela 1.3. Esprime parere favorevole sull'emendamento Parentela 4.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), mentre invita al ritiro ovvero esprime parere contrario sull'emendamento Parentela 5.1. Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento Parentela 7.1 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*) e invita al ritiro ovvero esprimendo parere contrario sugli emendamenti Ciaburro 7.2 e 9.1 e sull'emendamento Parentela 12.1. Preannuncia, quindi, di aver

presentato l'emendamento 3.100 riferito all'articolo 3 di cui raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario di Stato Francesco BATTISTONI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, si intende che i gruppi rinuncino alla fissazione di un termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento del relatore 3.100.

La Commissione concorda.

Paolo PARENTELA (M5S) ritira gli emendamenti a sua prima firma 1.1, 1.3, 5.1 e 12.1

Filippo GALLINELLA, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Ciaburro 1.4 e Caretta 1.5: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Parentela 1.2 (*vedi allegato*).

Paolo PARENTELA (M5S) accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento a sua prima firma 4.1.

Susanna CENNI (PD) esprime perplessità sulla riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento Parentela 4.1 ed in particolare sulla scelta di prevedere in una norma primaria che l'individuazione del logo avverrà mediante concorso di idee.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 3.100 del Relatore e Parentela 4.1, come riformulato (*vedi allegato*).

Paolo PARENTELA (M5S) accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento a sua prima firma 7.1.

La Commissione approva l'emendamento Parentela 7.1 come riformulato (*vedi allegato*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Ciaburro 7.2 e 9.1: si intende vi abbiano rinunciato.

Avverte, quindi, che, essendosi concluso l'esame degli emendamenti presentati, il testo come risultante dagli emendamenti approvati verrà inviato alle Commissioni permanenti competenti in sede consultiva. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. C. 2115, approvata dal Senato.**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.2. Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.

ART. 3.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole devono essere con la seguente: sono;*

b) *al secondo periodo, sostituire la parola: devono con la seguente: possono.*

3.100. Il Relatore.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Logo PPL)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il logo « PPL – piccole produzioni locali » per i prodotti di cui al presente articolo, da individuarsi mediante concorso di idee. Con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni

e le modalità di attribuzione del logo, nonché le modalità di svolgimento del concorso di idee, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al quarto periodo. Il medesimo decreto definisce altresì le modalità di verifica e di attestazione della provenienza dalla provincia in cui si trova la sede di produzione o dalle province contermini, gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il logo PPL è da bandire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il logo è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o comunque posto in evidenza all'interno dei locali, anche della grande distribuzione, ed è pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti di cui all'articolo 1.

3. Il logo non può essere apposto sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita.

Conseguentemente:

1) *sostituire la parola: marchio, ovunque ricorra nel testo, con la seguente: logo;*

2) *all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere le parole: ad eccezione dell'articolo 4;*

b) *sopprimere il comma 2.*

4.1. *(Nuova formulazione)* Parentela, Biolotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Semplificazione delle norme in materia di requisiti strutturali dei locali destinati alle attività)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei

regolamenti (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, in applicazione dei principi di flessibilità e semplificazione previsti nei medesimi regolamenti europei, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi.

7.1. *(Nuova formulazione)* Parentela, Biolotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	67
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

*Martedì 8 giugno 2021. — Presidenza del
presidente BARACHINI.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
20.20 alle 20.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

COMITATO II – RAPPORTI TRA MAFIE E POTERE POLITICO: LA TRATTATIVA STATO MAFIA; L'ATTACCO ALLE ISTITUZIONI E LA STAGIONE DELLE STRAGI E DEI DEPISTAGGI; LE INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	68
COMITATO X – ANALISI DEI PROGRAMMI E DEI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA	68

COMITATO II – RAPPORTI TRA MAFIE E POTERE POLITICO: LA TRATTATIVA STATO MAFIA; L'ATTACCO ALLE ISTITUZIONI E LA STAGIONE DELLE STRAGI E DEI DEPISTAGGI; LE INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Martedì 8 giugno 2021. – Coordinatore: GIARRUSSO (Misto).

Il Comitato si è riunito dalle 15.32 alle 16.17.

COMITATO X – ANALISI DEI PROGRAMMI E DEI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

Martedì 8 giugno 2021. – Coordinatrice: Piera AIELLO (Misto).

Il Comitato si è riunito dalle 18.24 alle 20.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	69
Seguito audizione di Maria Antonietta Scopelliti, Segretaria generale della Consob, in merito al fenomeno GameStop e all'impatto prodotto dal <i>trading online</i> sui mercati finanziari e sul risparmio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	69
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 8 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Felice Maurizio D'ETTORE.

La seduta comincia alle 14.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Felice Maurizio D'ETTORE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Seguito audizione di Maria Antonietta Scopelliti, Segretaria generale della Consob, in merito al fenomeno GameStop e all'impatto prodotto dal *trading online* sui mercati finanziari e sul risparmio.

(Svolgimento e conclusione).

Felice Maurizio D'ETTORE, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione svoltasi il 25 maggio 2021.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i senatori Elio LAN-
NUTTI (Misto), Marco PEROSINO (FIBP-

UDC) e Felice Maurizio D'ETTORE *presidente*, ai quali risponde Maria Antonietta SCOPELLITI, *Segretaria generale della Consob*.

Felice Maurizio D'ETTORE, *presidente*, dispone che la documentazione consegnata dalla dottoressa Scopelliti nel corso della seduta del 25 maggio scorso sia nuovamente allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 8 giugno 2021.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4^a Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame, limitatamente alle parti di competenza, della Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2020 (Doc. LXVII, n. 4).

Audizione informale del Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli armamenti, Gen. C. A. Nicolò Falsaperna 3

COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 4

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per le parti di competenza 5

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Sergio Paolantoni, Presidente Federazione italiana pubblici esercizi – FIPE – Confcommercio Roma, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte di legge costituzionale C. 1854 Barelli, C. 2938 Morassut e C. 2961 Ceccanti, recanti modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica, e delle proposte di legge C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri, recanti disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica 6

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confesercenti Roma e Lazio, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte di legge costituzionale C. 1854 Barelli, C. 2938 Morassut e C. 2961 Ceccanti, recanti modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica, e delle proposte di legge C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri, recanti disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica 6

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Ranieri Razzante, Professore di legislazione anticiclaggio presso l'Università di Bologna, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di legge C. 243 Fiano, recante « Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista », e della proposta di legge C. 2301 Perego di Cremona, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista » 7

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, della Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Carla Garlatti, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2796 Bellucci, C. 2897 Ascari e C. 2937 Giannone recanti modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori	8
--	---

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, dell'avvocato Francesco Morcavallo, avvocato esperto di diritto di famiglia, e di Daniela Giraudo, consigliera del Consiglio nazionale forense, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2796 Bellucci, C. 2897 Ascari e C. 2937 Giannone recanti modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori	8
--	---

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	9
--	---

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 244, relativo al differimento della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa. C. 1934 Deidda, C. 2802 Del Monaco e C. 2993 Ferrari	12
Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati. C. 1870 Ferrari, C. 2045 Giovanni Russo e C. 2051 Del Monaco	12

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	13
--	----

VI Finanze

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale in videoconferenza del dottor Paolo Ciocca, componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE (COM(2020) 591 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l'UE (COM(2020) 592 final), della Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (COM(2020) 593 final e Allegati), della Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito (COM(2020) 594 final), della Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 (COM(2020) 595 final) e della Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e

del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 e EU/2016/2341 (COM(2020) 596 final)	30
SEDE CONSULTIVA:	
Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. Testo unificato C. 208 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	31
Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. C. 2115, approvata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	32
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE CONSULTIVA:	
D.L. 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	35
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina dell'avvocato dello Stato Pierluigi Umberto Di Palma a presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). Nomina n. 88 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	38
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dell'avvocato dello Stato Pierluigi Umberto Di Palma, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (nomina n. 88)	40
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del dottor Andrea Agostinelli a presidente dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio. Nomina n. 87 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
Proposta di nomina dell'ingegner Matteo Africano a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale. Nomina n. 85 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	41
Proposta di nomina dell'avvocato Ugo Patroni Griffi a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale. Nomina n. 86 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	44
Sui lavori della Commissione	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE CONSULTIVA:	
In memoria di Ettore Guglielmo Epifani	46

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. C. 2115, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	46
Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. Testo unificato C. 208 Fregolent e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	48
DL 73/2021 recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	50
XII Affari sociali	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62
XIII Agricoltura	
SEDE REFERENTE:	
Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. C. 2115, approvata dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	63
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	65
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	67
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
COMITATO II – RAPPORTI TRA MAFIE E POTERE POLITICO: LA TRATTATIVA STATO MAFIA; L'ATTACCO ALLE ISTITUZIONI E LA STAGIONE DELLE STRAGI E DEI DEPI-STAGGI; LE INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	68
COMITATO X – ANALISI DEI PROGRAMMI E DEI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA	68
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	69
Seguito audizione di Maria Antonietta Scopelliti, Segretaria generale della Consob, in merito al fenomeno GameStop e all'impatto prodotto dal <i>trading online</i> sui mercati finanziari e sul risparmio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	69
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



18SMC0146120